

XV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorrono i deputati Cavalletto, Carmine, Ferri, Costantini, Chiaves, Florenzano, Zucconi, Chimirri, Cibrario, il relatore deputato Luchini Odoardo, ed il presidente del Consiglio. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta un disegno di legge per il concorso dello Stato nella spesa per la Esposizione nazionale da tenersi in Palermo. — Il deputato Marcora, a nome anche dell'onorevole Maffi, chiede che sia dichiarato d'urgenza. — Il presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per autorizzare alcuni Comuni ad eccedere la media della sovrimposta. — Comunicasi una interrogazione del deputato Dilveccchio.*

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato. Legge quindi il seguente sunto di una

Petizione

4564. I consorzi di scolo della bassa provincia bolognese chiedono provvedimenti atti ad evitare nuove rotte del fiume Reno, e soccorsi per i danni sofferti dalle ultime piene dello scorso ottobre.

Presidente. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

Lugli. Pregherei la Camera di voler consentire che sia dichiarata d'urgenza la petizione della quale ora è stato letto il sunto. Questa petizione è stata inviata dai Consorzi di scolo della bassa provincia bolognese, affinché si prendano provvedimenti atti a rimediare i guasti avvenuti nelle arginazioni del Reno e si accordino intanto soccorsi per i danni patiti.

(L'urgenza è ammessa).

Seguito della discussione del disegno di legge sugli istituti pubblici di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 60. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Dopo lo splendido e dotto discorso dell'onorevole Bonacci che, secondo il mio avviso, esaurì la questione difendendo il disegno di legge e l'articolo di cui trattasi, sarebbe in me temerità l'entrare nel merito della questione stessa. Io mi sono iscritto per dare alcuni schiarimenti sopra un asserto dell'onorevole collega Costantini, il quale per rafforzare la sua tesi contro l'ingerenza del Governo nelle Opere pie, non esitò di censurare la Repubblica Veneta di eccessiva inframmettenza in queste Opere pie, e di avere con questa inframmettenza isterilito la carità pubblica nelle Provincie venete, per cui apparisce ora scarso il numero delle Opere pie in Venezia, e nelle altre Provincie venete, di terraferma.

Io non parlo qui come veneto. Il nome di veneto è consegnato alla storia ed agli archivi; ma come italiano ho il diritto ed il dovere di difendere un Governo che in questa materia delle Opere pie e delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa fu maestro di civiltà; esso mantenne alta e ferma l'autorità politica dello Stato contro le tendenze invadenti della Curia romana.

Il Governo veneto non era menomamente avverso alle Opere di pubblica beneficenza; e mi piace di ricordare il Doge Marino Zorzi, il quale nel 1311, nell'atto testamentario, destinò una parte della sua sostanza alla fondazione di un convento di padri predicatori; e nel tempo stesso alla fondazione di un asilo, per raccogliere i fanciulli poveri di ambedue i sessi.

Sino dal 1311 Marino Zorzi ci dava l'esempio degli asili per l'infanzia abbandonata; e la carità verso i poveri e i bisognosi nei veneti, sia Governo, sia patriziato, sieno cittadini abbienti, era cosa ordinaria, cosa tradizionale comune.

Come erano amministrare le Opere pie al cadere della Repubblica Veneta?

“ Al cadere della repubblica veneta (mi basterà citare poche linee di un opera del 1859 sugli Istituti di beneficenza in Venezia), al cadere, ripeto, della repubblica veneta gli stabilimenti pii erano governati ed amministrati dal Magistrato sopra gli ospedali per mezzo delle cosiddette Delegazioni delle cause pie, delle pie fondazioni, e della Deputazione della Commissione agli Istituti; la prima delle quali occupavasi delle rendite, la seconda degli esborsi, la terza degli acquisti. Il Consiglio dei X ed il Senato vi esercitavano quell'autorità che ora direbbesi tutoria. E come era vietato ai secolari di disporre dei loro beni, sotto qualunque titolo e forma a beneficio di qualsiasi religiosa comunità regolare, perchè non si accumulasse soverchiamente nelle *mani morte*, così proibivasi ad alcuni Istituti di tenere oltre un biennio i possessi donati o redati che doveano alienarsi per investirne il prezzo in Zecca. Si calcola ad 11 milioni di effettivi ducati il capitale per questa ragione quivi investito nel 1796 (11 milioni di ducati quasi corrispondevano ad un 34 milioni di lire italiane).

“ Durante gli otto mesi della democrazia, si può dire che nessuna legge modificasse l'amministrazione degli Istituti di beneficenza che si volevano però concentrati in un solo stabilimento da intitolarsi *Casa Patria* allo scopo di *sbandire la questua e di provvedere alla necessità incolpabile*. (Non si voleva quindi alimentare nè l'accatto-

naggio, nè l'oziosità, nè il vagabondaggio). Frattanto le Venezie (nel 1776) erano abbandonate agli austriaci dopo l'ignominioso mercato di Campoformio, ove Bonaparte finiva di beffarsi di un popolo che sei mesi prima aveva insultato e deriso. Meglio forse non poteva arrivarci da chi ci aveva chiamati vili e codardi; da chi aveva vilipeso un potere rispettato da secoli; da chi aveva vuotato le casse, spogliato il paese di preziose memorie, *arso fino il Bucintoro per trarne la doratura.* „

Questa era l'opera dei così detti liberatori del secolo scorso, di quei signori che volevano portare in Italia la libertà, l'eguaglianza, la fraternità. Queste notizie io le tolgo da un libro di un nostro ex-collega, dell'ex-deputato Bembo, morto senatore, che fu l'ultimo podestà di Venezia. Potrei citare gli istituti di pubblica beneficenza, che esistevano nel 1856, ma ne risparmio alla Camera la enumerazione, la quale però è tale, che non fa punto torto alla carità dei veneti.

Tuttavia, voglio anche supporre che nelle provincie venete sia, relativamente ad altre Provincie italiane, scarso il numero delle Opere pie, ma l'onorevole Costantini dovrebbe considerare in quali condizioni sociali si trovavano le popolazioni venete alla caduta della repubblica; dovrebbe osservare che in quel tempo la miseria, quello stato di abiezione, che non è ora troppo infrequente nei contadini, non esisteva. Il patriziato, che possedeva vasti terreni nelle Provincie venete, era abituato a non sfruttare troppo i contadini, viveva e lasciava vivere e considerava i proprii coloni come parte della sua famiglia.

C'erano poi le corporazioni religiose, le quali, quantunque la repubblica cercasse di impedire l'allargamento dei loro possessi, egualmente, nei rapporti coi coltivatori dei loro possedimenti, vivevano e lasciavano vivere; ed erano ereditarie, secolari, le locazioni e le affittanze dei terreni dipendenti e dal patriziato e dalle corporazioni religiose. Nelle città le corporazioni d'arti e mestieri impedivano il vero proletariato e la miseria degli operai; i bisogni delle classi non abbienti erano allora minimi, e quindi minore la necessità di opere elimosiniere e di beneficenza. Ma quella situazione sociale cristallizzata, stagnante, doveva scomparire col progresso, e scomparì difatto. Si cambiarono i tempi: le corporazioni religiose furono soppresse; il patriziato veneto, il quale aveva abbandonato le tradizioni antiche del grande commercio marittimo, che aveva perduto il quasi suo monopolio del

commercio di Oriente, decadde e volendo puro mantenersi col fasto dei tempi repubblicani, nei quali minime erano le imposte sui terreni, grado grado scomparve e i più dei vecchi patrizi hanno dovuto cedere i loro terreni a nuovi proprietari, pochi furono quelli che si salvarono e subentrarono nuovi proprietari, che non avevano le tradizioni miti, generose, benefiche del patriato verso la classe degli agricoltori. Le cose sono quindi cambiate; e sorsero necessità nuove. Ora vogliamo noi riportarci a quei tempi e muovere rimproveri per una condizione di cose che oggidì è affatto diversa? Mi pare che il rimprovero e le censure dell'onorevole Costantini siano fuori di luogo.

Del resto tutto progredisce: le condizioni sociali del secolo scorso sono ben diverse dalle presenti. Oggidì non c'è la divisione delle popolazioni in caste: oggidì non ci sono più classi sociali privilegiate, la società non è più cristallizzata, immobile, la libertà tutto trasforma, tutti sono oggi uguali davanti alla legge, e la libertà dei tempi nuovi imprime vigoroso impulso all'operosità degli individui e delle libere, volontarie Associazioni. Parecchie di quelle istituzioni che erano buone un secolo fa, adesso hanno finito il loro tempo; e quindi debbono essere trasformate e messe in armonia con le esigenze e le necessità del tempo presente. E perciò opportunamente si stabilisce che quelle Opere pie che non hanno più il loro fine, possano essere rivolte ad altri scopi di beneficenza, molto più utili, e accomodate ai bisogni presenti. Io non comprendo tutta questa opposizione che si fa a questo in verità modestissimo e ragionevolissimo disegno di legge, il quale ammette tante garanzie da tranquillare la coscienza dei più scrupolosi.

Ma non voglio entrare nel merito e del disegno di legge e di questo articolo 60, avendone già largamente e in modo chiaro, esauriente, parlato l'onorevole Bonacci; e mi limito a dichiarare che, senza esitanza e con sicura coscienza darò il mio voto al disegno di legge, e all'articolo in questione convinto che, riformando queste Opere pie, noi faremo il bene della società moderna e toglieremo certi anacronismi che non hanno più ragione di esistere.

Per esempio (e qui ricorro ancora al libro del Bembo) v'è in Venezia la pia Casa dei Catecumeni fondata nel 1557. Nel 1856 questa Casa pia, aveva un patrimonio di lire 517,390 austriache, che sarà presso a poco lo stesso anche al presente; una rendita annua di lire 33,175, più lire 2,000 di elemosine. Ma a che scopo? Si com-

prendeva la fondazione della Casa dei Catecumeni quando Venezia dominava su popolazioni musulmane, greche eterodosse, quando gli ebrei erano chiusi nei ghetti e, se volevano farsi cristiani, non avevano modo d'istruirsi e di farsi evangelizzare per prepararsi al battesimo, ma oggidì questa istituzione è affatto inutile. Chi vuol farsi cristiano ha mille modi d'istruirsi nel cristianesimo e di prepararsi e di portarsi al fonte battesimale. Tutto questo capitale di circa mezzo milione di lire perchè vogliamo tenerlo lì immobile o non serviente allo scopo per il quale fu costituito?

Si paga presentemente il personale direttivo e di servizio, come se esistessero ancora catecumeni; mentre ci saranno là dentro una o due persone che vogliono convertirsi al cristianesimo e che possono farlo rimanendo a casa loro. E di questa e somiglianti istituzioni ne abbiamo parecchie; quindi mi pare che la questione sia bella e esaurita. Veniamo alla conclusione e decidiamoci ad approvare senza esitazioni questo articolo e il disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Ieri l'onorevole Bonacci esprimeva le sue meraviglie, perchè questo disegno di legge, mentre ha dato luogo ad una brevissima discussione generale, abbia poi suscitato lunghe e vivaci discussioni sugli articoli. Io credo che ci sarebbe stato piuttosto da meravigliarsi che una discussione generale ci fosse stata, perchè è evidente che una discussione generale non si è voluta; essendosi chiesto che il disegno di legge venisse posto nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella della sua ripresentazione; nè dalla breve discussione generale della legge era lecito arguire che ugualmente breve sarebbe stata la discussione degli articoli, come dichiarò fin da principio l'onorevole mio amico Chimirri.

Ad ogni modo se discussione lunga e vivace vi fu sugli articoli, anzichè meravigliarcene, io credo che dovremmo compiacercene, e più di tutti dovrebbero compiacersene i fautori del disegno di legge, poichè da questa discussione risulterà almeno dimostrato che questo disegno di legge, se sarà dalla Camera approvato, risponderà alla coscienza della maggioranza della Camera.

Per conto mio mi compiaccio, ad ogni modo, dell'ampia discussione cui ha dato luogo l'articolo che ora stiamo esaminando, perchè, dopo tutto quanto fu detto dagli oratori che mi hanno pre-

ceduto, mi sento dispensato dal fare un lungo discorso sull'articolo stesso; e quindi potrò limitarmi a spiegare assai brevemente le ragioni dell'emendamento, che ho avuto l'onore di proporre.

Quest'articolo corrisponde all'articolo 23 della legge del 1862; ma presenta, in confronto di quello, tre differenze: aumenta i casi in cui le Opere pie possono essere trasformate; dichiara che le Opere pie trasformate verranno senz'altro concentrate nella Congregazione di carità; in terzo luogo rimanda ad un articolo successivo le cautele, di cui l'articolo 23 della legge del 1862 circondava le trasformazioni.

Io avrei preferito che a riguardo di quest'ultimo punto si fosse seguito il sistema della legge del 1862, riunendo in una sola disposizione ciò che riguarda la trasformazione e le cautele con cui deve essere eseguita.

In ogni modo di queste cautele non è ora il caso di parlare, perchè il presente disegno di legge le rimanda ad articoli successivi, ed io mi riservo di parlarne all'articolo 61 a proposito di un emendamento che ho già presentato.

Non sarei stato favorevole neppure alla parte di quest'articolo che stabilisce la concentrazione coattiva delle Opere pie trasformate nella Congregazione di carità; però al punto cui è giunta la discussione questa parte ha perduto della sua importanza; perchè, quand'anche qui non fosse stabilita la concentrazione coattiva, le Opere pie trasformate cadrebbero egualmente sotto le disposizioni degli articoli 47 e seguenti, che furono già approvati, e verrebbero concentrate nella Congregazione di carità per effetto di quelle disposizioni.

La terza differenza che ho riscontrata tra quest'articolo e il corrispondente della legge del 1862 consiste in ciò, che questo articolo aumenta i casi in cui può essere ammessa la trasformazione di un'Opera pia, ed io dichiaro, come già dichiarai in seno alla Commissione, che in massima accetto una tale modificazione.

Quindi accetto che la trasformazione, oltrechè alle Opere pie alle quali sia venuto a mancare il fine, come stabiliva l'articolo 23 della legge del 1862, possa essere estesa anche alle altre istituzioni che più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, come stabilisce l'articolo che ora stiamo discutendo, ma questa mia accettazione è subordinata alla introduzione nella procedura della trasformazione di cautele e garanzie maggiori di quelle stabilite negli articoli successivi.

Mi sorse però un dubbio sulla opportunità del

terzo caso contemplato in questo articolo, quello che riguarda le Opere pie "che siano divenute superflue, perchè altrimenti si provveda." Questa disposizione a mio avviso ha il difetto gravissimo di prestarsi ad essere interpretata in modi assai diversi, difetto che è sempre gravissimo in tutte le leggi, e che nel nostro caso assume una gravità speciale.

Infatti essa o può essere interpretata in un senso assai restrittivo, e allora io credo che sia inutile; o può essere interpretata in un senso più ampio, e allora diventa pericolosa. Se è interpretata in senso restrittivo, cioè nel senso che l'Opera pia sia divenuta superflua, perchè allo scopo cui provvede, siasi già provveduto da altre Opere pie, credo che la disposizione possa considerarsi già compresa nella precedente che contempla le Opere pie che non corrispondano più agli interessi delle classi povere.

Mi pare evidente che se un'Opera pia non ha più ragione d'essere, perchè lo scopo che essa si propone è già raggiunto in altro modo, essa non tutela più gli interessi delle classi povere, ed in questo caso, quando, cioè, fosse tale l'interpretazione che si vuol dare a quella parte dell'articolo di cui io domando la soppressione, non vedrei la ragione di mantenerla.

Ma se poi si ammette che le parole che ho riferito possano essere interpretate in senso più largo, come sarebbe questo, che l'esistenza di una legge che imponga a determinati Corpi morali di provvedere a certi servizi basti per giudicare che a questi servizi siasi già provveduto, credo che allora la disposizione possa diventare pericolosa, e conduca a conseguenze che mi pare non dovrebbero essere nè nella intenzione del Governo, nè in quella della Commissione.

Per spiegarmi più chiaramente citerò qualche esempio.

La legge comunale e provinciale pone a carico delle Provincie e dei Comuni il mantenimento dei pazzi e degli esposti; ora vi sono in parecchi luoghi Opere pie che provvedono ai pazzi ed agli esposti. Ma essendovi una disposizione di legge che stabilisce che tali servizi debbano far carico ai Comuni, od alle Provincie, si intenderà che queste Opere pie siano divenute superflue? Se si applicasse la disposizione in questo senso, si urterebbe, secondo me, contro i concetti che hanno ispirato altri parti del disegno di legge, per esempio, l'articolo 66 del disegno di legge ministeriale, il quale intendeva piuttosto ad alleggerire, che a caricare gli enti morali, Comuni e Provincie.

Posso citare un altro caso. In alcune regioni d'Italia il mantenimento dei cronici è posto a carico dei Comuni; ora in questi luoghi dovrà senz'altro dichiararsi soppressa un'Opera pia che provvede ad assistere i cronici? Credo che tale non sia stata l'intenzione del Governo nè della Commissione, e lo deduco, come ho detto, da altre disposizioni del disegno di legge, soprattutto di quello ministeriale; ma sarà certo opportuno chiarire questo punto.

Avrei potuto dispensarmi dal presentare l'emendamento che ho proposto, il quale consiste nella soppressione delle parole: *o che siano divenute superflue, perchè altrimenti si provveda*, poichè l'emendamento stesso è già compreso in quello dell'onorevole Chimirri; ma, vista la difficoltà con cui qui vengono accettati gli emendamenti, ho creduto che il concetto semplicissimo e innocentissimo contenuto nel mio emendamento potrebbe forse essere accolto dal Governo e dalla maggioranza della Commissione presentato isolatamente e non introdotto in un altro più discorde con l'articolo della Commissione come quello dell'onorevole Chimirri.

Quindi concludo esprimendo la speranza che, in vista appunto che l'emendamento mio non altera il concetto complessivo dell'articolo, possa esso venir accettato.

Ove non lo fosse, mi riservo di decidere se dovrò mantenerlo oppure ritirarlo per associarmi a quello dell'onorevole Chimirri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Onorevoli colleghi, dopo che ieri il collega Bonacci ha così fortemente sostenute le ragioni giuridiche dell'articolo in discussione, io vi chiedo il permesso di aggiungere soltanto poche parole da un altro punto di vista, in sostegno del medesimo articolo; e non tanto per il desiderio platonico di dire le ragioni che mi persuadono a votare in favore, quanto piuttosto per esporre alcune mie osservazioni sotto forma di raccomandazioni al potere esecutivo. Giacchè a me pare che questa legge nel suo complesso e in alcuni articoli, e specialmente in questo, sia più che altro una formula generale che avrà efficacia ed utilità secondo l'applicazione pratica che ne farà il potere esecutivo.

Press' a poco come per l'abolizione delle corporazioni religiose e l'incameramento dei loro beni era quella, possiamo dire, una legge rivoluzionaria, e tuttavia è certo che nella vita pratica del nostro paese, l'applicazione di essa non ha dato tutti i frutti ed i vantaggi che se ne potevano sperare. In al-

cune parti ed in alcuni luoghi, vi fu perfino sperpero di un gran patrimonio secolare, senza che lo Stato moderno ne abbia tratto i vantaggi che forse erano lo scopo precipuo di quella legge.

Mi si consenta quindi di fare qualche osservazione sotto il rispetto pratico e sociale, e se mi permettete, poichè la lingua batte dove il dente duole, dal punto di vista delle mie osservazioni criminali.

Prima di tutto io credo che si debba togliere di mezzo quell'obiezione che comunemente vien fatta, soprattutto a proposito di quest'articolo, e che ieri formava come il contesto della vigorosa arringa del collega Chimirri, l'obiezione cioè che, trasformando le Opere pie diversamente dalla volontà dei fondatori, si venga ad inaridire le sorgenti della beneficenza pubblica; perchè i privati non avendo più la sicurezza della perpetuità, sia anche relativa, delle loro disposizioni testamentarie, avranno un motivo di meno che li spinga a continuare in questa, che è una delle più grandi glorie del nostro paese; e cesseranno quindi dall'accrescere questa valanga benefica di patrimonio pio, che viene di anno in anno accumulandosi.

A me pare che l'obiezione non regga, non abbia base psicologica, perchè nella beneficenza, come nel suo rovescio che è la criminalità, le disposizioni specializzate ad una piuttosto che ad un'altra forma di beneficenza, sono la eccezione. Per regola, la tendenza dei benefattori è una tendenza generica al beneficiare la quale non si cristallizza in una data forma; onde non viene ad essere offesa se non in pochi casi eccezionali, se possiamo dir così, d'idee fisse e benefiche (come ci sono idee fisse e malefiche); e quindi non è a temersi che venga ad inaridirsi questa sorgente della pubblica beneficenza. Anzi, io credo che la trasformazione o l'adattamento delle Opere pie alle esigenze della vita moderna riuscirà di ginnastica, per dir così, alla stessa volontà dei benefattori: perchè è certo che chi si sente disposto in genere a fare del bene, a fare un lascito pio, va seguendo quelle forme di beneficenza che egli trova dinanzi a sè, nel suo ambiente e nel suo tempo.

E quindi, se lo Stato, o per opera del Governo o per opera dei Comuni o delle altre autorità, rinnoverà queste forme di pubblica beneficenza, rinnoverà indirettamente anche le manifestazioni di questa volontà benefica generale. Ed ecco come la legge, secondo me, non urta contro questa prima e fondamentale obiezione che realmente, se fosse fondata, dovrebbe impensierirci.

Tolta così una prima difficoltà, io credo che la legge, nella sua applicazione pratica, dovrà soprattutto mirare ad uno scopo; ad uno scopo generale di equilibrio fra l'elemento sociale e l'elemento individuale, così di chi dispone del patrimonio, come di chi riceve il beneficio; ma soprattutto poi questa immensa forza, rappresentata da quasi due miliardi di patrimonio in Italia, dovrà essere nella applicazione pratica (almeno mi auguro che sia), maggiormente che oggi non sia, rivolta a prevenire quelle forme di maledere, che molte volte assumono anche il carattere di delitti.

Se voi dunque non adopererete questa immensa forza a ristabilire l'equilibrio fra l'elemento sociale e l'elemento individuale, ma vorrete, secondo le teoriche degli oppositori, far sì che l'elemento individuale (sia del fondatore sia del beneficiato) abbia esclusiva e assoluta prevalenza, voi avrete quei risultati che ormai sono noti e furono messi in evidenza in altri paesi, dove pure si è disciplinata questa materia, e cioè creere due effetti, invece che benefici, malefici all'organismo sociale: creere da una parte il parassitismo di quelli che fanno professione di esser beneficiati dalle Opere pie; e dall'altra le clientele, che sono sovente una forma degenerata e un effetto malefico dell'impiego di questo patrimonio delle Opere pie con criteri esclusivamente individuali.

Dovo invece l'elemento sociale (quello che dal lato giuridico chiamava diritto pubblico l'onorevole nostro collega Bonacci) si contemperì col l'elemento individuale, si verrà a costituire un fondamento validissimo, non solo al complesso della legge, ma all'articolo 60 che stiamo discutendo, e che certo rappresenta uno dei capisaldi della innovazione legislativa, che sta per essere approvata.

Ma, come vi dicevo, io desidererei di chiudere queste mie brevissime parole con alcune osservazioni speciali che si attengono al campo dei miei studi particolari.

Nei Parlamenti raramente si pensa al contraccolpo che le leggi civili, finanziarie o politiche hanno nell'ordine criminale, cioè nelle forme delittuose dell'attività umana.

Nei Parlamenti moderni per regola si crede che la difesa sociale degli onesti contro i delinquenti, (che è uno degli scopi primi dello Stato moderno) si ottenga solo o principalmente col fare dei Codici penali, delle riforme penitenziarie, delle leggi di pubblica sicurezza; mentre io non dubito di affermare che questa difesa sociale trova nei Co-

dici penali, nelle riforme penitenziarie e nelle leggi di pubblica sicurezza dei mezzi estremi che valgono solo quando il male è già avvenuto o sta per avvenire. Invece tutta quell'altra caterva di leggi, non solo quelle propriamente dette leggi sociali, ma ogni altra legislazione civile o fiscale, può o dare causa alla attività criminosa latente in ciascun organismo sociale o viceversa rattenere realmente dal commettere delitti individui che con leggi diverse li avrebbero commessi. Così, per esempio, quando si fa una legge sulle tariffe doganali, quando si fa una riforma sulla tassa degli spiriti (che io ho approvata di gran cuore, anche per queste mie ragioni particolari) quando si fa una legge sugli infortuni del lavoro; quando si fa una legge sul divorzio e via dicendo, è certo che il contraccolpo di queste leggi nel mondo criminale è sensibilissimo e può assumere anche una forma visibile nelle statistiche giudiziarie annuali.

Perchè chi studia appunto le manifestazioni morbide della vita sociale sa che, nelle statistiche giudiziarie, le cause, le sorgenti di molti delitti, i più frequenti (non i grandi delitti, gli assassini e via dicendo, che sono più rari) quelli che danno il maggior contributo alla criminalità quotidiana, hanno appunto la loro origine e la loro sorgente nella sbagliata strategia psicologica di certe leggi che sono lontane dall'ordine criminale, ma che pure costituiscono il motivo determinante di molte forme criminose della vita sociale. In quelle leggi adunque il legislatore meglio avveduto, e soprattutto il potere esecutivo, può trovar modo di togliere la radice ad una attività criminosa che in sostanza si ripercuote non solo nella vita morale, ma anche nella vita finanziaria del paese, perchè disgraziatamente il numero crescente dei delinquenti rappresenta anche per noi un *deficit* finanziario; dovendo gli onesti ogni giorno provvedere al mantenimento dei delinquenti.

Ora questa legge delle Opere pie pare a me che nella sua applicazione, e specialmente in quella di questo articolo 60, (come ha già per una parte speciale indicato con un emendamento il nostro collega Luciani) possa avere una grande influenza benefica come strumento quotidiano di prevenzione sociale dei disordini e dei delitti. Ed io credo che questa influenza del patrimonio pio possa manifestarsi in due forme, la educativa e quella del soccorso preventivo a favore di coloro che, se non sono i candidati del delitto, sono però certamente esposti più delle classi agiate ed educate, alle tentazioni criminose. Quando una parte del patrimonio delle Opere pie sia volta a scopo di educazione

popolare primaria, più civile e più feconda che non sia l'educazione *pietista* che oggi nella maggior parte degli orfanotrofi e degli istituti minori viene impartita, io credo che, a lunga scadenza forse, ma certo con effetto sicuro, lo Stato moderno potrà trarre benefiche conseguenze e vantaggio innegabile dall'applicazione di questa legge. E questo non solo nell'educazione popolare primaria, ma anche nei rami superiori dell'istruzione universitaria.

Il nostro illustre collega Bottini parlerà, a proposito dell'articolo 79, di un'ardente questione che vi è tra le Opere pie e le cliniche universitarie sia per i malati comuni, sia per i pazzi. Attualmente accade che le Opere pie fanno quasi una speculazione sui malati che da esse vengono dati alle cliniche mediche, imponendo al Ministero della pubblica istruzione un rimborso di spedalità che costituisce un aggravio non indifferente per il bilancio dello Stato. Mentre per effetto di questa legge le Opere pie, come già vi furono costrette per i cadaveri che devono fornire alle scuole anatomiche, dovranno fornire i malati senza idea di guadagno, ma col semplice risarcimento delle maggiori spese, che esse debbano sostenere per il mantenimento dei malati stessi nelle cliniche.

Questa potenza educativa della scuola primaria e della scuola universitaria, ripeto, accumulandosi insistentemente nelle nostre popolazioni porterà certo un grande vantaggio nella vita della patria nostra.

Ma, oltre questo, non ripeterò i vantaggi, già indicati dall'onorevole Luciani e da altri, che si otterranno nei riguardi dell'infanzia abbandonata; non solo perchè è notorio a tutti che è appunto alla radice che bisogna curare il male, ma anche perchè so che l'onorevole ministro dell'interno è completamente convinto dell'utilità di questa missione educativa dello Stato.

Non mi tratterò nemmeno sull'applicazione di questa legge ai patronati, giacchè altra volta ebbi ad esprimere la non soverchia fiducia che io ho in siffatte istituzioni; ritenendo che sarebbe più utile e necessario un patronato per i lavoratori onesti senza lavoro, anzichè un patronato per i liberati dal carcere.

Richiamerò piuttosto l'attenzione del potere esecutivo sopra un'applicazione pratica ed immediata della legge, vale a dire sull'impiego della proprietà immobiliare delle Opere pie. Voi avete approvato già l'articolo 24, il quale stabilisce che queste proprietà immobiliari dovranno esser date *per regola* in affitto, secondo il regolamento.

Ora è appunto per raccomandare a chi farà questo regolamento, di render proficua la disposizione di questo articolo, che io mi permetto di aggiungere una parola sopra questo argomento.

Le forme cooperative di associazione dei lavoratori agricoli attendono dalle Opere pie un aiuto grande e potente; e come la legge di contabilità, opportunamente modificata, permettendo di concedere a queste associazioni cooperative, senza asta pubblica alcuni lavori pubblici al di sotto delle centomila lire, ha già determinato in molte provincie del nostro paese un pullulare di associazioni cooperative, le quali dalle tendenze anarchiche, inorganiche, rivoluzionarie si disciplinano in questa aspirazione che è veramente feconda di buoni risultati; così credo che le associazioni medesime raggiungerebbero notevole incremento se le proprietà immobiliari delle Opere pie, venissero rivolte a favorirle.

Alcune Opere pie del Milanese, per quanto è a mia cognizione, hanno preso l'iniziativa, offrendo in mezzadria le loro proprietà, ad associazioni cooperative. L'articolo 24 stabilisce come norma l'affitto, ma nel regolamento si potrebbe correggere questa disposizione facendo sì che l'affitto diventi non obbligatorio o meno gravoso quando si tratti di una società cooperativa; perchè altrimenti succederà quello che tutti sanno succedere odiernamente, vale a dire che i fondi delle Opere pie sono i peggio coltivati e quelli che danno meno lavoro alle braccia dei nostri lavoratori. È ciò non solo con aperta violazione del loro principio animatore, ma anche di quel principio di diritto moderno, che io credo costituisca il fondamento della coscienza giuridica odierna, cioè che il diritto di proprietà non può, nè deve essere scompagnato dai doveri inerenti verso la società e verso la nazione; le quali, se guarentiscono al proprietario il suo diritto esclusivo, devono riceverne come corrispettivo la cultura proporzionata alla sua forza ed alla rendita possibile del terreno e non permettere, secondo il vecchio diritto quiritario di proprietà, di usare e di abusare della propria terra fin anco al punto da lasciarla isterilire.

Potrei moltiplicare gli esempi di questo contraccolpo benefico che può avere l'applicazione di questa legge nella vita moderna; ma mi restringo a questa sola, ultima osservazione. L'articolo 60 concerne la conversione delle Opere pie nella loro sostanza quando manchi ad esse in tutto od in parte il fine per cui furono istituite, o non rispondano alla necessità della vita moderna.

Io credo però che, nell'applicazione pratica di

questo articolo si dovrà tenere conto, e mi auguro che si tenga conto, di una conversione di forma che si rende sempre più necessaria anche in quelle Opere pie che pur rispondono a scopi moderni o civili. La beneficenza, naturalmente, ritrae nelle sue forme l'apparenza e la manifestazione storica del tempo in cui è nata; ed è certo che tutte le forme principali della nostra beneficenza hanno un carattere monastico, un carattere claustrale, che si spiega storicamente dal tempo in cui queste Opere pie nacquero, ma che nella sua forma, se non nella sostanza, non è più consono alle necessità dello Stato moderno. Per esempio i grandi ospedali, i grandi manicomiali non sono altro che conventi o chiostri di individui ammalati: e certo seguiranno ad esistere dove ci sono necessità personali per mancanza di domicilio, o necessità generali per ragioni d'igiene. Ma io credo che un grande beneficio si avrà se, alla forma claustrale di questa beneficenza medica, si sostituirà, per quanto è possibile, il soccorso a domicilio che non spezza i vincoli morali delle famiglie e dell'ammalato, e che, anche dal lato igienico, può essere più efficace, perchè è certo che si può guarire presto e bene in casa propria, anche con meno assistenza, come in un ospedale dove lo stesso agglomeramento degli individui da curare è un pericolo costante. Vi sono poi altre forme di beneficenza che assolutamente, non nella sostanza, ma nella forma loro ripugnano alla coscienza moderna. Così tutte le case di correzione per minorenni, tutti i ricoveri di mendicizia per i lavoratori invalidi hanno forma claustrale: sono veri e proprii carceri larvati. E non c'è alcuna ragione che al malfattore condannato al carcere si dia la libertà condizionale, se tenne buona condotta, o questa libertà poi si neghi all'invalido onesto che vien rinchiuso in un ricovero di mendicizia.

Io conosco ricoveri dove non c'è nemmeno un'ora di libertà al giorno per coloro che sono rinchiusi in cotesti stabilimenti così detti di beneficenza. Conosco però anche, e ne sono veramente lieto, nella mia città nativa, altri ricoveri di mendicizia, trasformati in case di lavoro, dove si dà ampia libertà ai poveri ricoverati.

Ora è certo, ripeto, che nella applicazione della legge anche la forma di questi istituti deve essere messa in relazione più diretta e più feconda con le necessità della vita sociale, e con la coscienza moderna progredita.

Io non ho altro da aggiungere e concludo come ho cominciato. Ho creduto utile esporre alcune osservazioni pratiche intorno agli effetti di questa legge, perchè, a mio avviso, quando

noi avremo approvato questa legge, avremo fatto il meno: il più starà certamente nel modo, nella efficacia e nella saviezza della applicazione pratica della legge stessa, e specialmente dei suoi più caratteristici articoli speciali. (*Approvazioni*).

Presentazione di due disegni di legge.

Presidente. Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di parlare.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge pel concorso dello Stato nella spesa occorrente per l'esposizione nazionale che avrà luogo a Palermo nell'anno 1891. (*Bravo!*)

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Lietissimo che, come del resto era facile a prevedersi, la gara a cui si riferisce questo disegno di legge non possa più dar luogo a dissensi fra due nobili città legate indissolubilmente da indimenticabili vincoli di simpatia e di solidarietà, io sodisfo non solamente ad un bisogno dell'animo mio, ma sono sicuro d'interpretare i sentimenti dei miei concittadini e di tutta la Camera, chiedendo (e lo faccio anche a nome del collega onorevole Maffi) che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza. (*Bene! Bravo!*)

(*La Camera ammette l'urgenza*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera una proposta di convertire in legge un regio decreto col quale sono stati autorizzati i comuni di Calliano ed altri ad eccedere la media dei centesimi addizionali.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Segue la discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Presidente. Si riprende la discussione sulle Opere pie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costantini.

Costantini. Io sono ben lieto che le modeste osservazioni fatte da me l'altro giorno sull'articolo in discussione, abbiano indotto l'onorevole mio amico Bonacci a scendere dall'Olimpo della Commissione e mescolarsi nella lotta coi semplici mortali. Ma non lo seguirò nella brillante

corsa che egli fece attraverso i campi interminati del diritto quiritario, del diritto imperiale, del diritto medioevale, del diritto moderno. Non mi pare veramente che sia il caso di farlo. Io mi limiterò a poche e positive osservazioni.

Innanzi tutto l'onorevole mio amico Bonacci mi ha attribuito un'opinione che io non ho mai manifestata, vale a dire che le Opere pie appartengano al diritto privato. No, onorevole Bonacci: io ho detto che le Opere pie sono emanazione del diritto privato, e che da questo scaturisce il diritto naturale della loro autonomia. Se avessi affermato il contrario, sarei caduto in un grosso errore. Ed affermando che le Opere pie sono emanazione del diritto individuale, ho affermato perfettamente il vero.

Io affermai altresì che una disposizione, identica a quella che noi discutiamo, non si riscontra in nessuna legislazione civile del mondo. L'onorevole Bonacci disse che la verità è proprio il contrario di questa affermazione, ma non dimostrò questa sua asserzione. Egli ricordò che io aveva citato le provvisori della Convenzione francese. Ebbene, o signori, torno ad affermare ciò che dissi. Dei tre decreti fondamentali che la Convenzione francese fece sull'assistenza pubblica, nessuno contiene una disposizione simile. Sfido l'onorevole Bonacci a citarla!

Ma egli soggiunse: l'onorevole Costantini, mentre da una parte afferma che neppure la Convenzione francese osò ciò che osiamo, poi dall'altra non tacque che i beni furono incamerati. È verissimo, i beni furono incamerati ed in parte dispersi, ma le forme e i fini delle originarie istituzioni vennero conservati. E se l'onorevole mio amico Bonacci non intende qual divario passi tra l'una cosa e l'altra, io gli farò osservare che finchè l'ente vive (e gli enti di questa natura non vivono che nel fine loro) vi è sempre speranza di reintegrare il patrimonio, come appunto avvenne in Francia.

Ma l'onorevole Bonacci dice: con l'articolo 60 non si sopprime nulla: l'onorevole Costantini si inganna a partito quando crede il contrario.

L'articolo 60, adunque, secondo l'onorevole Bonacci contiene una disposizione potestativa, esso non fa che determinare i criteri della riforma e statuirne la possibilità. Se fosse così, onorevole Bonacci, la mia opposizione perderebbe ogni ragion di essere; parmi però che così non sia.

Io credo che l'articolo 60 sancisca esso, proprio esso, la riforma, perchè quando si dice: le Opere pie a cui manchi il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, o che siano divenute superflue perchè

altrimenti si provveda, sono soggette a trasformazione e concentrate nella Congregazione di carità, si fa una disposizione imperativa, non potestativa.

Ed in effetti l'articolo 23 della legge del 1862, che contiene veramente una disposizione potestativa, dice: quando venisse a mancare il fine di una Opera pia, o al fine stesso più non corrispondessero i mezzi, il fine potrà essere mutato, e le amministrazioni e le direzioni riformate, secondo i nuovi bisogni. Questa è veramente disposizione potestativa, non quella dell'articolo 60, onorevole Bonacci.

Ma se veramente io mi sono ingannato nella interpretazione di quella disposizione, nulla di meglio, onorevole Bonacci: io sono lietissimo dell'inganno mio. Ma per eliminare ogni cagione di dubbio, propongo che alle parole "sono soggette e a trasformazione" si sostituiscano le altre "possono essere trasformate, ecc."

Bonacci. Chiedo di parlare.

Costantini. Se la Commissione ed il ministro accettano questo emendamento, che traduce esattamente in formula legislativa le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Bonacci, cessa tra noi ogni materia di contendere.

Vi ha di più. L'onorevole mio amico Bonacci, da quell'abile avvocato che è, ha spostato ieri la questione, e ha procurato di mettere tutti gli avversari dell'articolo 60 sotto una luce sinistra.

Egli ha avuta l'aria di dire, non lo ha detto espressamente, ma ha avuto l'aria di dire: Voi siete avversari delle riforme, voi siete propugnatori dell'immobilità, voi pretendete che le forme di pubblica beneficenza stabilite 200 o 300 anni fa corrispondano perfettamente ai bisogni della vita nuova. Ora tutto questo è assurdo.

E con quella maestria che gli è propria, ha ingannato questo punto importante della questione.

Ora io dichiaro all'onorevole mio amico Bonacci, che in questo apprezzamento egli s'inganna a partito. Noi non siamo avversari, nè timidi amici delle riforme: tutta la nostra vita protesta contro questa supposizione!

Ma la questione non è qui; la questione che ci divide non è una questione di merito, è piuttosto una questione di metodo.

Noi vogliamo le riforme quanto e più dell'onorevole Bonacci, ma vogliamo che esse non siano fatte per legge, nè partorite dall'arbitrio. Noi vogliamo che esse emergano dalla coscienza del paese e siano l'espressione dei veri bisogni sociali. Riconosciamo legittima l'ingerenza dello Stato, supremo vindice e custode del patrimonio

dei poveri, ma non vogliamo metter tutto nelle sue mani. Ed operando così siamo perfettamente coerenti alla scuola liberale, a cui apparteniamo. Questo è il vero punto della questione, onorevole Bonacci.

Ed è il punto che divideva giorni sono il relatore della Commissione dall'onorevole Chimirri.

L'onorevole Chimirri era accusato di non volere il raggruppamento ed il concentramento delle Opere pie, ed egli giustamente rispondeva: No, o signori, io voglio questi provvedimenti al pari di voi, ma non voglio che essi siano imposti per legge: la legge deve rimuovere gli ostacoli e nulla più. Ora è proprio questo che noi vogliamo. Cessate dunque dall'accusarci come avversari delle riforme. Noi lo vogliamo queste benedette riforme al pari di voi e più di voi, ma vogliamo delle riforme savie, prudenti, che emergano dalla vera coscienza del paese, e non piovano dalle stelle come aeroliti!

Un'ultima osservazione ed ho finito.

Io notai due gravi lacune in questo articolo. La prima che, mentre esso sopprime e trasforma, non destina poi le rendite degli enti soppressi e trasformati ad un uso determinato. E questa osservazione fu raccolta anche dall'onorevole Luciani, non timido fautore di questa legge. L'onorevole Luciani riconobbe la gravità e la giustizia di questa osservazione, e intese ovviarvi con l'emendamento da lui proposto. Su questo punto l'onorevole mio amico Bonacci, ardente difensore della Commissione e del Ministero, non ebbe una sola parola!

Un altro punto importante.

Io dissi e ripeto che la questione che con questo articolo si presume di risolvere, non è matura, che l'inchiesta su questo punto non è compiuta, e che in conseguenza le disposizioni che voi proponete con l'articolo 60 e cogli articoli 73 e 74, mentre presumono di risolvere il grave problema, non lo sfiorano nemmeno. E citai precisamente il caso degli ospedali ricordato oggi dall'onorevole Ferri, degli asili infantili, dei manicomi, delle elemosine, e mille altri ne avrei potuto citare.

Ora neppure su questo punto l'onorevole Bonacci ebbe una parola. Egli dunque col suo discorso di ieri, che io ho ammirato e la Camera ha ammirato con me, può avervi dimostrato che non v'è cattiva causa che un valente avvocato non possa difendere, ma non ha certo modificato le opinioni mie, nè di tutti coloro che hanno più profondamente meditato su questa materia.

Presidente. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

Chiaves. Poche parole, o signori, perchè credo che sia giunto il momento di votare intorno a questo articolo 60.

Comincio col dichiarare che ho grande disposizione ad approvare questa legge, perchè, pur riconoscendo i difetti che essa contiene, penso però che qualunque ordinamento si rechi alle Opere pie, sarà sempre preferibile al disordine attuale. E non parlo tanto dei grandi centri quanto dei piccoli dove gli amministratori delle Opere pie non hanno il controllo dell'opinione pubblica; dove vi sono influenze le quali non dovrebbero preponderare, oppure preponderano; influenze, invece, che nei grandi centri possono trovare salutare contrasto.

Ma dichiaro altresì che alcune parole dell'articolo 60 mi fanno grandemente perplesso nel dare il mio voto alla legge: e sono quelle delle quali, secondo me con cento ragioni, l'onorevole Carmine domanda la soppressione: le parole cioè che concernono le istituzioni di beneficenza: "che sieno divenute superflue perchè altrimenti si provveda."

Io credo che questa disposizione sia enorme, e tale da rendere restii parecchi colleghi favorevoli in massima alla legge, a darle il proprio voto qualora fosse mantenuta qual'è.

Ho udito ieri il notevole discorso dell'onorevole Bonacci; un discorso di discussione generale. Egli si estese a dimostrarci il diritto dello Stato nel riordinamento delle Opere pie; a parlare dell'opportunità del concentramento, del diritto nello Stato di trasformare le Opere pie; tutte cose le quali furono maestrevolmente discusse da lui, con bel corredo di dottrina e con solidità di argomenti; ma forse gran parte di queste già erano poste fuori di discussione. Io ripeto: l'ho ascoltato con quella attenzione che il suo discorso meritava; ma lo aspettavo all'articolo 60.

Giunto all'articolo 60, me lo perdoni l'onorevole Bonacci, mi parve che egli abbia trattato un argomento abbastanza diverso da quello che nell'articolo 60 si contiene, specialmente riguardo a quelle tali istituzioni superflue *da trasformarsi, quando altrimenti si provveda*. L'onorevole Bonacci ci disse che era molto naturale, e molto ragionevole, e molto giusto che, quando l'istituto di beneficenza avesse dei fondi sovrabbondanti, superflui, questi fondi fossero erogati in altre Opere di beneficenza.

Ma non era questa la questione, onorevole Bonacci. Non si tratta della superfluità dei fondi di un Istituto che continuerà ad esistere; si tratta della superfluità di Istituti i quali debbono, per questo appunto, essere trasformati;

Istituti i quali abbiano i fondi necessari, raggiungano molto bene il loro scopo e funzionino egregiamente.

Io credo che l'onorevole Bonacci abbia preferito di sostenere quest'altra proposizione, perchè ha visto la enormità della proposizione che era contenuta nell'articolo 60; e (non dirò da abile avvocato) da abile oratore, credo abbia preferito di sostenere quel che naturalmente nessuno aveva modo di contraddire.

Infatti la enormità di questo inciso dell'articolo 60 all'acume, all'intelletto dell'onorevole Bonacci non poteva certo sfuggire. E ripeto *enormità*. Già l'onorevole Carmine, testè, parlando del suo emendamento, ha domandato: quando la legge attribuisca certi servizi pubblici di beneficenza a Comuni e Provincie, resterà per ciò soltanto abolito quell'istituto che fa questo servizio pubblico, in determinati luoghi?

Io vado più in là, e dico: non fa bisogno di una legge la quale dia ai Comuni e alle Provincie l'incarico di fare certi servizi ai quali provvedono sul luogo Istituti pii: basterà un provvedimento amministrativo qualunque del Comune o della Provincia a produrre gli effetti della soppressione o trasformazione dell'Istituto. Quando un Comune, a cagion d'esempio, veda che v'è un Istituto che sarebbe tanto comodo dichiarare superfluo per trasformarlo e farne rientrare i fondi nella cassa della Congregazione di carità, può darsi che si affretti ad istituire un servizio pubblico che più o meno equivalga a ciò che fa l'Istituto pio, il quale allora diventa un Istituto superfluo e quindi, secondo questo articolo, non potrebbe più esistere.

Ma noi qui, o signori, permettete che io ve lo ricordi, andiamo un po' contro a ciò che è il nostro diritto pubblico interno. Per esempio, in materia di istruzione si è detto: sono obbligatorie le scuole in quei luoghi dove speciali Istituti non vi provvedono. In questa legge invece avverrà tutto al rovescio: è l'Istituto che non deve più esistere, tostochè il Comune provveda al servizio di beneficenza. Ma io voglio anche fare un'altra ipotesi.

Io ho supposto che venga un giorno in cui il Governo abbia una grande voglia di sopprimere un Istituto in una data località. E esso impianta un servizio in quella località analogo a quello a cui provvede quell'Istituto, oppure fonda un Istituto governativo per quello stesso fine in quella località; ed ecco che mentre con un primo articolo si fonderà il nuovo Istituto, con un secondo, si dirà: siccome questo rende superfluo quello

che già esiste, così esso è trasformato e i suoi beni vanno concentrati nella Congregazione. E siccome anche il nuovo Istituto sarà concentrato nella Congregazione, così i fondi dell'Istituto soppresso saranno appunto quelli stessi che alimenteranno l'Istituto recente fondato dal Governo.

Naturalmente i ministri possono sorgere e dirmi: ma noi non faremo mai questa che non sarebbe una bella cosa.

Ma io non suppongo che il ministro *A* o il ministro *B* sia capace di far ciò; a me basta che la legge sia concepita in termini tali che, volendosi tal cosa dal Governo, esso la potesse fare, per oppormi assolutamente.

Io non credo, o signori, che questa legge, come molti temono, abbia il funesto effetto di inaridire le fonti della beneficenza; perchè la beneficenza o si fa per sentimento religioso o per lo spirito di carità, o per desiderio di continuare il proprio nome in un Istituto pio. Ebbene tutte queste tendenze possono ancora essere soddisfatte anche da questa legge che stiamo discutendo. Ma o signori, il pericolo sta nell'articolo 60 perchè desso, con quell'inciso di cui vi parlo, è fatto apposta per rendere precarie tutte le istituzioni o, dirò meglio, per infondere in ogni testatore il sospetto che l'Istituto che egli fonda possa non avere durata.

E quando nel testatore sorga il sospetto che un Istituto di beneficenza che egli voglia fondare possa esser dichiarato quando che sia superfluo, e trasformato in forza di un semplice provvedimento amministrativo, è facile il presumere ch'egli si risolva a disperre altrimenti delle cose sue.

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Bonacci, ed anche con l'onorevole Ferri, che sia a limitarsi molto il diritto del privato il quale voglia troppo preoccupare nel futuro, e provvedere alle cose di questa terra per secoli: anzi se avessi a dire intero il mio pensiero a questo proposito forse andrei molto in là e temerei di fare uno scandalo fra gli amici. Ma almeno, signori, lasciamo che il fondatore di un Istituto sia sicuro del domani, e sappia che egli non crea un Istituto precario, e che la sua istituzione non è destinata a scomparire *ad libitum* di un'autorità amministrativa.

Permettetemi, o signori, un'ultima osservazione. Secondo me, ciò che rende questa enormità ancora più spiccata (e la chiamo così perchè questo benedetto inciso dell'articolo 60 mi pare che sparga una luce sinistra su tutto il progetto) è questo ancora: nell'inciso dell'articolo 60 si contengono, secondo me, due termini assolutamente

incompatibili, il concetto di superfluità ed il concetto di istituzione di beneficenza la quale raggiunga il suo scopo, la quale sia provveduta di fondi, la quale sia regolarmente amministrata. Ma come possono questi due concetti accoppiarsi? Evidentemente è un'assurdità *in terminis* quello che avete così consegnato nell'articolo 60.

Non so, o signori, e non credo che la povera gente legga i nostri disegni di legge, ma, o signori, se in questi tempi di emigrazione all'estero per miseria, i poveretti leggessero che in uno dei nostri disegni di legge si dice che vi sono istituzioni di beneficenza che funzionano bene, ma che sono superflue; davvero si sentirebbero dolorosamente colpiti, perchè non potrebbe nemmeno a loro dissimularsi la spietata ironia, che si racchiude in queste parole.

Luchini Odoardo, *relatore*. C'è appunto per questo l'articolo 60.

Chiaves. Del resto, signori, se questo inciso rimanesse, sarebbe la prima volta, come mi osserva argutamente un egregio collega, che si avrebbe paura, che la liberalità superasse la miseria umana, cosa che non si è mai vista, in nessun luogo, in nessun paese.

Dunque adottate l'emendamento che vi è proposto, sopprimendo quelle parole, delle quali ho finora discusso. Io credo o spero che questo vorrà concedere la Commissione, questo credo vorrà concedere il Governo; ed io sarò più tranquillo nell'animo mio, quando darò il mio voto favorevole a questa legge.

Presidente. Anzitutto direi di esaurire la discussione generale sull'articolo 60; poi potranno essere svolti gli emendamenti degli onorevoli Zucconi e Cibrario.

L'onorevole Florenzano ha chiesto di parlare per un fatto personale. Lo indichi.

Florenzano. L'onorevole Bonacci pronunziò ieri sera un importante discorso del quale io a più riprese lodai i concetti e la forma; però non riuscii a comprendere perchè egli nella chiusa del suo discorso, credette ricorrere ad un colpo ad effetto, chiamando in iscena me, che non avevo combattuto l'articolo 60 che egli difendeva, e di cui doveva ignorare le opinioni su questo articolo. Ma da che l'onorevole Bonacci mi ha chiamato in causa, io, lungi dall'essere acre nella mia risposta, lo ringrazio, perchè mi ha fatto onore. Vuol dire che le osservazioni che sono andate facendo durante questa discussione non erano prive di valore e di opportunità. Vuol dire che egli mi offre così una propizia occasione per chiarire, con i precedenti

del Congresso di Milano, la mia opinione in proposito.

Io non abuserò del tempo della Camera...

Presidente. Ella non ha facoltà di parlare che per un fatto personale.

Florenzano. ...e verrò difilato al fatto personale.

Due cose l'onorevole Bonacci mi ha attribuite; la prima è che io abbia fatto al congresso di Milano una determinata proposta, della quale egli diede lettura alla Camera, la seconda che io abbia presentate al Congresso di Milano le proposte le più arrischiate.

Egredi colleghi, la verità è perfettamente il contrario tanto per l'una, quanto per l'altra affermazione.

Al Congresso di Milano si discuteva della riforma alla beneficenza elemosiniera, ed in quella occasione, dopo la relazione e la discussione, fu presentata alla presidenza un'aggiunta firmata da tre membri del congresso. Questa aggiunta diceva:

“ Il Congresso fa voto che con la nuova legge per le Opere pie sia disposto che in ciascuna Provincia si abbiano a fondare, ove manchino, e mantenere, a spese di tutte le istituzioni elemosiniere, una casa di lavoro, che accolga temporaneamente i poveri validi, privi di dimora e di lavoro, e un ospizio di invalidi, privi di congiunti non poveri. ”

Questa proposta terminava così:

“ Riafferma altresì il voto espresso nel Congresso di Napoli e riportato negli atti dello stesso Congresso a pagina 113. ”

Questa fu l'aggiunta presentata al Congresso di Milano e che fu sottoscritta dal signor Domenico, direttore degli uffici provinciali di Napoli, e che in tutta la sua vita si era occupato delle Opere pie; e da due i quali oggi hanno l'onore di fare parte di quest'Assemblea, uno dei quali sono io, e l'altro è l'onorevole Ferrari Luigi. La proposta fu dunque sottoscritta da noi tre.

Ora perchè il mio amico Bonacci non ha letto alla Camera questa proposta, con la quale noi consideravamo che in ogni capoluogo di Provincia si fondasse una pia casa di lavoro coi fondi della beneficenza elemosiniera, concetto molto sano e che risponde ai più liberali desiderii manifestati in questa Camera nella presente discussione?

E perchè l'onorevole Bonacci si è fermato al mio nome e non ha letto gli altri due che l'avevano firmato?

Inoltre questa proposta finisce al Congresso di Milano una deliberazione, notate, signori colle-

ghi, una deliberazione, presa un anno prima dal Congresso nazionale delle Opere pie, che aveva avuto luogo in Napoli, cioè nel 1879.

Di quella proposta era stato autore lo stesso Domenicucci; quindi non a me, nè all'onorevole Ferrari può toccare merito o biasimo per quella proposta.

Ho qui il volume degli atti nei quali quella proposta è consacrata e che il Congresso unanimemente approvò.

A Milano, fu il Domenicucci che scrisse seduta stante il voto surriferito, e richiamò in fine la deliberazione di Napoli.

Ma quella deliberazione era giusta, rispondente al tema ed al tempo.

Voleva che il Consiglio di tutela (del quale allora si parlava, e non della Giunta amministrativa che è venuta dopo) si dovesse riunire ogni anno sotto la presidenza del prefetto, insieme con le rappresentanze esecutive del Consiglio provinciale e dei Comuni più importanti, con l'intervento degli amministratori dei principali istituti di beneficenza e dell'autorità giudiziaria e politica, allo scopo di coordinare i diversi servizi di beneficenza obbligatori per ciascun corpo morale, e raggiungere così il più possibilmente, il duplice scopo di rendere più estesa e più efficace la pubblica carità specialmente rispetto ai soccorsi elemosinieri ed alla cura degli infermi a domicilio, e da ultimo lenire se non sanare la lurida piaga dell'accattonaggio.

L'accattonaggio in quel tempo era intollerabile, segnatamente nelle città del mezzogiorno, e la stampa reclamava provvedimenti, e le autorità politiche ed amministrative studiavano i modi di porvi rimedio.

Su tale stato di fatto che cosa c'era di male io domando a voi che siete i sostenitori dell'ingerenza accentratrice dello Stato, che il prefetto od anche il questore entrasse in queste riunioni annuali insieme col Consiglio di tutela, e coi capi delle Opere pie?

Sarebbe stata cosa invece utilissima, perchè dalla concordia e dagli eccitamenti dei pubblici poteri avrebbero avuto vita più energica gli istituti elemosinieri con maggior vantaggio dei miserabili.

Nondimeno resta il fatto che nè io, nè l'onorevole Ferrari abbiamo fatto questa proposta al Congresso di Milano, ove non si trattò che del richiamo ad un precedente, il quale era stato pure suffragato dal voto di tutti gli uomini competenti intervenuti al Congresso di Napoli.

Resta il fatto che l'onorevole Bonacci attribui

a me cosa non mia, resta il fatto che egli non ricordò che solo il mio nome, resta il fatto che egli non parlò della proposta veramente mia concernente la casa di Lamo, ma volle provocare l'ilarità della Camera, col ricordo staccato del questore e del procuratore del Re.

Affermò inoltre l'onorevole Bonacci che io abbia dinanzi al Congresso di Milano fatte le proposte le più arrischiate, e da questa affermazione non trasse niuna conseguenza. Avrei capito che mi avesse messo in contraddizione con le teorie e le osservazioni da me fatte in questa discussione, ma ciò egli non fece, ed affermò cosa perfettamente inesatta.

Io lo prego di riscontrare tutte le pagine degli atti del Congresso di Milano, e di trovare, non una proposta, ma un'opinione sola che non sia giusta e temperata, ma che sia anche lontanamente in contraddizione con le osservazioni che io ho fatte su questo disegno di legge. Le opinioni che qui ho manifestate su diversi articoli del progetto e nelle quali sono saldo ed immutabile, possono ben ricordarlo coloro che seggono in quest'Assemblea e co' quali m'incontrai in tutti i Congressi nazionali e negli studi preparatorii di questa legge.

Però in quei Congressi e studi non incontrai coloro che oggi professano qui davvero opinioni arrischiate.

È inutile far dire ad un oratore una cosa che non pensa. Io sono un fautore convinto dell'ingerenza dello Stato, ma la voglio graduale e limitata...

Presidente. Tutto questo non è fatto personale, onorevole Florenzano. Se i fatti personali devono dare luogo all'esposizione di tutte le idee, non si finirebbe più!

Florenzano. Poichè mi fu attribuito di aver fatto proposte arrischiate, io una sola voglio ricordarne, e che feci al Congresso di Milano come relatore di una Commissione.

Fu per giovare alle classi agricole non meno che a quelle operaie, e persuaso che di molte vecchie e benefiche istituzioni, le mutate condizioni del paese reclamano la trasformazione, che proposi che una parte dei fondi di beneficenza libera ed altre istituzioni che più non rispondono ai bisogni della società moderna, fossero trasformato in Istituti di previdenza collettivi, allo scopo di sollevare il povero con lo svolgimento del credito nelle svariate sue forme. Era convinto allora, come lo sono oggi, del nesso inseparabile che corre fra la previdenza e la beneficenza, che io considero come due rami dello stesso albero del bene, e come due forze parallele che

si studiano di prevenire e curare le miserie morali e materiali delle classi bisognose.

Voglio da ultimo far notare che a Milano non potevo esporre opinioni arrischiate, perchè in quel Congresso non ero solamente il privato studioso, ma rappresentavo la mia città, la città di Napoli, quale delegato del Comune, e non poteva vincolare l'opinione degli altri con proposte meno che temperate.

Credo che questi ricordi e dichiarazioni basteranno a convincere l'onorevole mio amico Bonacci delle due cose che ho chiarite, e persuaderlo che se egli avesse ben letto tutto questo volume, non si sarebbe affrettato di attribuirmi una proposta che non è interamente mia arrischiando così giudizi inopportuni.

Presidente. Onorevole Bonacci su che cosa intende di parlare?

Bonacci. Io debbo una breve risposta all'onorevole Florenzano, il quale mi ha accusato...

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonacci. ... di averlo chiamato in causa, senza necessità, facendo una citazione, che egli chiama inesplicabile, di quello che egli aveva detto nel Congresso internazionale di Milano, mi ha accusato di aver letto una proposta invece dell'altra, tra quelle che furono fatte in quel Congresso, mi ha accusato di aver citato lui solo, e non gli altri autori della proposta.

Quanto alla prima accusa, io ricorderò che l'onorevole mio amico Florenzano nei giorni passati è stato proclamato, e giustamente proclamato, benemerito della beneficenza nella migliore delle sue forme, che è quella che promuove il lavoro e la previdenza. Egli è quindi un'incontestabile autorità nella materia della quale stiamo discutendo.

L'onorevole Florenzano, d'altra parte, nei giorni passati aveva osteggiato vigorosamente una delle proposte della Commissione, quella del concentramento, che, come la Camera sa, ha grandissima affinità con la materia della riforma delle Opere pie.

E tanto basta a spiegare e giustificare la citazione, che io feci, della proposta dell'onorevole Florenzano, purchè si ricordi l'argomento del quale io intrattenevo la Camera.

Che cosa voleva io dimostrare? Io voleva dimostrare che la proposta della Commissione era opportuna e temperata. Un argomento per dimostrarlo era il ricordo delle deliberazioni del Congresso internazionale di Milano; ed era troppo naturale che invocando quelle deliberazioni, io ricordassi una proposta, la quale, a mio avviso, andava molto al di là delle proposte del Governo

o della Commissione, e proveniva dall'onorevole Florenzano.

Io feci, del resto, questo ricordo nel modo più corretto ed amichevole; la Camera tutta ne può fare buona testimonianza.

Ma l'onorevole Florenzano dice che io ho letto una proposta, piuttosto che l'altra, con la quale egli chiedeva che si consacrasse le rendite della beneficenza all'istituzione di case di lavoro.

Vi fu la proposta della quale parla l'onorevole Florenzano; ma mantengo che vi fu anche l'altra, e nei termini precisi in cui la riferii.

Essa è inserita nel volume che ha sotto gli occhi l'onorevole Florenzano; ed io faccio appello alla sua lealtà perchè dica se non sia vero che fu letta e presentata, e poi ritirata, la proposta formale, perchè annualmente gli amministratori delle Opere pie si riunissero per deliberare intorno all'erogazione dei fondi della beneficenza, coll'intervento del prefetto, del procuratore del Re e del questore.

Florenzano. Non era proposta mia.

Presidente. Ma questo incidente è estraneo alla discussione. Lasciamolo cadere. È inutile protrarre la discussione.

Bonacci. Mi accusa poi di aver citato lui solo, senza citare i nomi degli altri sottoscrittori della proposta. Ma è troppo naturale. Il Domenicucci per me è un ignoto, e certo tra i nomi dei sottoscrittori io dovevo preferire quello più noto, quello di un amico, quello di un membro del Parlamento, quello di una persona che era qui presente, e che ha una autorità molto maggiore di quella che possa avere il Domenicucci.

E poichè l'onorevole Florenzano mi rimprovera pure di non essere andato al Congresso di Milano, mentre egli vi fu, io gli dirò che anche in ciò egli non è nel vero e nel giusto. Al Congresso di Milano, se non intervenni personalmente, io era però molto bene rappresentato. In quel tempo i miei doveri mi ritenevano a Roma e al palazzo Braschi, poichè io facevo parte del Governo, che al Congresso internazionale di Milano era rappresentato dal commendatore Bodio.

Presidente. La discussione sull'articolo 60 è esaurita. Rimangono le proposte aggiuntive degli onorevoli Zucconi e Cibrario.

Do lettura della proposta dell'onorevole Zucconi:

« Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Egualmente gli statuti, le amministrazioni o la direzione di un'istituzione di beneficenza quando più non corrispondano o non sieno compatibili

col fine dell'opera civile o di beneficenza al quale è destinata, dovranno essere trasformati. »

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

Zucconi. Dirò brevissimamente le ragioni del mio emendamento. Favorevole all'articolo 60 come venne concepito dal Governo e dalla Commissione, riscontrai però che, di fronte all'articolo 23 della legge sulle Opere pie del 1862, questo articolo 60 presenta una lacuna.

L'articolo 23 della legge attuale, oltre ad occuparsi del mancato fine delle Opere pie, si occupa ancora della mutabilità degli statuti, delle amministrazioni, delle direzioni delle Opere pie, che non corrispondano più al fine a cui sono dirette.

Da tutto il disegno di legge che si sta discutendo traspare evidente la volontà del legislatore di dare facoltà alle amministrazioni degli Istituti di beneficenza, ai Comuni, ed al Governo, di riformare, quando occorra, gli statuti, le amministrazioni e direzioni delle Opere pie. Ma se si percorre tutto il progetto da capo a fondo, non si trova espresso esplicitamente questo concetto; sarà forse espresso implicitamente in alcuni articoli....

Luchini Odoardo, relatore. Nell'articolo 56 c'è tutto.

Zucconi. Rilevando l'interruzione dell'onorevole relatore, osservo che l'articolo 56 suona così:

“ Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 47, 48, 49, 50, 51, spetta la iniziativa all'amministrazione, al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'articolo 52. ”

In questo articolo si dà un diritto d'iniziativa.

Ma io vi domando: che cosa significa questo? significa forse, come prescrive l'articolo 23 della legge del 1862, che quando le amministrazioni, gli statuti, le direzioni non corrispondano più al loro fine, debbano essere riformate? Io non lo credo. Se ne lascia l'iniziativa ai corpi locali e specialmente agli amministratori, ma non c'è un obbligo, non c'è una formale prescrizione nella legge; anzi io dirò che questa prescrizione la credo necessaria, inquantochè nell'articolo 56 voi lasciate appunto l'iniziativa a quei corpi locali, che saranno più riottosi a prenderla.

Non è tanto il fine che spesso viene a mancare nelle Opere pie, quanto i mezzi, quanto i corpi mo-

rali che furono chiamati dai fondatori ad amministrarle. Noi non possiamo dimenticare, e la Commissione non l'ha dimenticato, che una gran parte del patrimonio delle Opere pie in Italia è dovuta a fondazioni che rimontano a molti secoli addietro; che in queste fondazioni l'amministrazione fu spesso affidata a Corpi morali e a persone dalle quali oggi non è più possibile che possano dirsi ben amministrate, perchè esse non corrispondono più agli scopi civili e di beneficenza ai quali quelle Opere furono istituite. Io rammento alla Commissione che nell'articolo 73, che discuteremo, essa propone la trasformazione d'alcune rendite, le quali non riguardano Opere pie ma Confraternite ed altri Istituti di culto.

La Commissione propone che queste rendite seguitino ad essere erogate per gli scopi di culto e beneficenza pei quali furono destinati dai loro fondatori e che proseguano ad essere amministrate, quando il fine non sia venuto a mancare, da coloro stessi che furono chiamati ad amministrarle dai fondatori. In quell'articolo è richiamato unicamente l'articolo 60. Ora io domando alla Commissione: quando quel caso si verifichi, quando le Confraternite, ad esempio, saranno chiamate ad erogare le loro rendite a quei fini di beneficenza ai quali i fondatori vollero destinati i redditi stessi, questo Confraternite, crede la Commissione che saranno esse proprio le più adatte a questa trasformazione? E nel caso, troveremo noi nella legge una base per mutare la direzione, l'amministrazione, lo statuto di queste Opere pie?

Io faccio queste domande non perchè sia contrario a questo articolo, perchè, fin da principio l'ho dichiarato, io voterò l'articolo 60; ma le faccio appunto perchè credo che l'articolo 60 non sia completo se non contenga anche la riforma degli statuti, delle amministrazioni delle Opere pie.

Se le risposte della Commissione saranno tali da convincermi che veramente nella legge questa facoltà c'è, anche per l'applicazione dell'articolo 73 che discuteremo, non insisterò nel mio emendamento. Ed ora mi si permetta aggiungere un'ultima ragione la quale mi persuase a presentare quest'aggiunta all'articolo 60 e che mi sembra grave abbastanza.

In molti degli atti di fondazione gli istitutori tengono gelosamente non solo al fine, ma anche alle persone chiamate da essi ad amministrare l'Opera pia; ed in questi atti è detto che qualora si dovesse mutare o il fine pel quale l'Opera pia fu fondata, o le persone che furono chiamate ad amministrare, in questo caso sarebbe comi-

nata la caducità dell'Opera pia e la sostituzione degli eredi legittimi.

Se nella legge non troveremo non un'affermazione implicita come quella che c'è, ma una dichiarazione esplicita la quale imponga la trasformazione delle amministrazioni, nel caso che esse non corrispondano più all'opera civile o di beneficenza cui furono destinate, andremo incontro a molte liti tutte a danno delle Opere pie, a danno degli istituti di beneficenza, perchè questa trasformazione gioverà agli eredi legittimi di fronte alle esigenze della beneficenza.

Sono queste le osservazioni che sottopongo alla Camera e che spero verranno accolte benevolmente, in modo che o il mio emendamento venga accettato, o siano date spiegazioni tali che non lascino dubbio che la trasformazione degli statuti, delle direzioni, delle amministrazioni delle Opere pie o degli istituti che si convertono in Opere pie con questa legge, verrà ammessa in ogni caso e senza dubbio veruno. È questo l'unico scopo della aggiunta da me presentata.

Presidente. Gli onorevoli Cibrario, Pasquali, Frola, Ercole, Badini, Curioni, Ferraris, Palberti, Bobbio, Calvi, Sanguinetti Adolfo hanno presentato la seguente aggiunta all'articolo 60:

“ Quando il patrimonio di una istituzione di beneficenza avente più d'uno scopo risulti diminuito per modo che la sua rendita ordinaria più non sia sufficiente all'adempimento di tutti i suoi scopi dovrà determinarsi a quali sia da darsi la preferenza. ”

L'onorevole Cibrario ha facoltà di parlare.

Cibrario. La proposta sottoscritta da me e da altri dieci colleghi avrebbe veramente, più che il carattere di emendamento, il carattere di proposta aggiuntiva all'articolo 60; supporrebbe, cioè, che il principio stabilito dall'articolo 60, della trasformazione delle istituzioni di beneficenza, mancanti di fine, e della loro concentrazione, fosse già stato votato. Ma, poichè tanto io, quanto gli onorevoli colleghi che mi sono compagni nella proposta accogliamo tutti, ne son certo, il principio contenuto nell'articolo 60 della legge, così dirò brevissimamente le ragioni di questa nostra proposta aggiuntiva.

Parve a noi, che in tutti gli articoli del disegno, che finora abbiamo votato, vi fosse una lacuna, e cioè che, nel mentre si provvede al caso che una istituzione di beneficenza venga a mancare al fine a cui era destinato; nel mentre si provvede al caso della impossibilità che continuino le amministrazioni che erano a queste isti-

tuzioni di beneficenza proposte, non si provveda al caso che purtroppo avviene molto sovente, che attorno ad una istituzione di beneficenza, la quale ha, ad esempio, scopo ospitaliero, per la buona fama di questa istituzione, si raggruppino altri lasciti per scopi diversi.

Così si legano capitali all'istituto ospitaliero perchè ne converta i redditi in doti, perchè provveda a determinate elemosine.

Per la qual cosa, dopo un certo volger d'anni l'istituzione dapprima esclusivamente ospitaliera viene ad assumere altro carattere, viene ad assumere aspetto ed obblighi di istituzione elemosiniera; e le elemosine assumono anche la forma meno rispondente ai veri scopi della beneficenza.

È avvenuto poi specialmente in questi ultimi anni, o per causa della crisi agraria, o per altre cause, che perturbarono la pubblica economia, che i redditi di questi istituti destinati a molteplici obiettivi siano venuti diminuendo; per modo che non è più possibile all'istituto stesso raggiungere tutti i singoli fini suoi.

Ed anche prescindendo da questa effettiva diminuzione di redditi, avviene spesso che i mezzi di un istituto vengano col tempo ad essere relativamente minori, ed insufficienti.

Prendiamo per esempio un grande Istituto destinato al ricovero della mendicizia in una città di centomila abitanti. Trascorsi molti anni la popolazione di questa città è duplicata; e i redditi che primitivamente bastavano al ricovero di tutti i mendicchi sono ormai, per la cresciuta popolazione divenuti insufficienti a raggiungere gli scopi che si erano proposti i filantropi fondatori, scopi elemosinieri, ospitalieri, ecc.

Ora tanto nel caso di insufficienza di redditi, insufficienza propriamente materiale per diminuito prodotto del patrimonio e tanto nel caso di molteplici bisogni, ai quali quelle primitive istituzioni fossero impari a rispondere, in tutti questi casi pare a me che qualche provvedimento si dovrebbe trovare nel disegno di legge ora in esame, per dar modo all'Istituto (e ciò potrebbe esser disciplinato negli articoli posteriori) di poter concentrare convenientemente ad un solo scopo la potenza sua, giacchè appunto la trasformazione ed il concentramento sono i veri pregi di questa legge benefica.

Questo, o signori, è il concetto della proposta aggiuntiva. Temo che mi si opponga esser già questo concetto implicitamente contenuto nella disposizione generica dell'articolo 60. A me pare di no. Ma, comunque sia, se la Commissione e l'onorevole ministro dell'interno affermeranno che

questa comprensione esiste e le daranno sanzione colle loro dichiarazioni se essi mi diranno di voler tener conto di questo nostro concetto nel regolamento da compilarsi per l'applicazione della legge, resterò pago delle loro dichiarazioni e sarò ben lieto di ritirare il mio emendamento. (*Bene!*)

Presidente. Invito l'onorevole relatore a volere esprimere l'avviso della Commissione sui diversi emendamenti presentati.

Luchini Odoardo, relatore. L'articolo 60 fu vivamente combattuto, ma fu anche strenuamente difeso dagli oratori che mi hanno preceduto in questa discussione.

Perciò mancherei di riguardo alla Camera, e di rispetto agli oratori che parlarono in favore dell'articolo 60, e le sciuperei, se ripetessi le loro osservazioni, e le loro argomentazioni. Quindi mi limiterò ad esporre alcuni argomenti che sfuggirono agli oratori che parlarono a favore, per replicare agli oppositori che ultimamente parlarono.

Dopo queste mie dichiarazioni, la Camera può essere certa che io sarò molto breve.

L'onorevole Costantini cominciò dal dichiarare che la riforma non era matura, e questa è accusa che ha ripetuto nel suo discorso d'oggi; non matura la riforma quale noi proponiamo, perchè non fu compiuto l'ultimo stadio dell'inchiesta, anzi non fu neppure cominciato; perchè se furono eseguite l'inchiesta statistica e l'inchiesta amministrativa, non fu eseguita e non si cominciò neppure l'inchiesta circa le erogazioni; quell'inchiesta che avrebbe dovuto indicarci quali conversioni (da farsi per legge) dovrebbero avere gli Istituti di beneficenza che si fossero ravvisati non più conformi alle esigenze moderne.

Io mi limiterò a far osservare all'onorevole Costantini che noi nell'articolo 60 nulla disponiamo, circa le erogazioni, in modo specifico; indichiamo soltanto il modo di mutare i fini, e le condizioni del mutamento. Soltanto nelle disposizioni transitorie, vengono a specificarsi gli istituti che di trasformazione abbiano bisogno. Rimandiamo dunque la questione a miglior sede, ed allora le obiezioni dell'onorevole Costantini avranno una risposta, come avranno una risposta anche le richieste che il mio caro amico, l'onorevole Luciani, formulava in un articolo aggiuntivo.

Io dovrei rispondere molte cose all'onorevole Chimirri circa la questione giuridica da lui messa avanti ed intorno all'accusa che ci fa di conculcare con questa legge il diritto di proprietà. Ma poichè l'ora tarda mi consiglia di andare più per le brevi che sia possibile, tralascio anche questa parte, già persuaso che ognuno avrà la

sua persuasione in proposito. E vengo senz'altro all'articolo 60.

Comincio dal rispondere all'onorevole Chiaves il quale a dir vero, in questa discussione ci ha dato buon giuoco.

L'onorevole Chiaves ha detto: Ma che cosa direbbero i poveri, se leggessero quest'articolo 60, dove si parla di istituzioni di beneficenza, che abbiano un fine superfluo? Egli ha detto che rimarrebbero scandalizzati, quasi, dalla proposta che abbiamo fatta.

Ora io credo, che se i poveri leggeranno l'articolo 60, faranno quello che molti onorevoli colleghi non hanno fatto, vale a dire lo leggeranno per intero; poichè l'articolo 60 letto per intero, da per sè stesso risponde ad una grandissima parte delle obiezioni che furono fatte, tra le quali anche quella dell'onorevole Chiaves; il quale da quell'uomo d'ingegno e di dottrina che è, evidentemente non avrebbe formulato la censura severissima che formulò contro l'articolo 60, se ne avesse bene esaminato il contesto.

Tre dichiarazioni contiene nella sua prima parte questo articolo 60.

Colla prima si vogliono trasformate le istituzioni di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine. E questo generosamente ci si concede; ci si concede, in sostanza, una specie di visita necroscopica e la dichiarazione di decesso.

Colla seconda, si allarga la trasformazione a quelle istituzioni che per il fine loro più non corrispondano all'interesse delle classi povere ai termini dell'articolo primo, il quale ha tutta la larghezza, che voi, o signori, conoscete. Conseguentemente dovrà essere soggetta a trasformazione soltanto quell'istituzione che proprio in nessun modo possa soddisfare a nessun fine di beneficenza; tanto largo è nella sua comprensione l'articolo primo di questa legge.

Colla terza infine si colpiscono le istituzioni che sieno divenute superflue; ma non si dice solo superflue; *superflue perchè altrimenti si provveda*. Ora questo *altrimenti si provveda* deve intendersi nel senso che siasi effettivamente provveduto, ed anche provveduto in modo permanente. Questa l'interpretazione che naturalmente si trae dalle parole usate nel testo dell'articolo. Ma non basta; c'è la seconda parte dell'articolo che può dissipare tanti timori degli egregi colleghi nostri.

“ Nella trasformazione dovrà tenersi conto delle necessità sociali, degli interessi durevoli delle

classi povere, e, per quanto è possibile, delle volontà dei fondatori. »

Noi abbiamo dunque detto che, per quanto è possibile, deve tenersi conto della volontà dei fondatori. Abbiamo detto più che non dicesse la legge del 1862, la quale parla di non allontanamento, per quanto è possibile. Le principali obiezioni però, stasera almeno, furono dirette contro l'altro inciso: " che sieno divenute superflue perchè altrimenti si provveda „; e queste obiezioni raccolse ed espose colla sua eloquenza l'onorevole Chiaves.

Perchè noi vogliamo sopresse, o, per meglio dire, trasformate le istituzioni " che sono divenute superflue? „ Per la ragione che noi vogliamo che si abbia un concetto organico della pubblica beneficenza.

Non bisogna guardare soltanto alcune istituzioni in loro stesse, nel loro fine, ma bisogna anche guardarle nelle relazioni tra loro, e in corrispondenza con gli interessi della società.

Orbene, se questo deve farsi, tutto ciò che è superfluo va tramutato per provvedere al necessario. E dice bene l'onorevole Chiaves: finchè ci saranno dolori da alleviare, miserie da consolare, sarà ingiustizia ed anormalità, che si abbiano istituzioni le quali abbiano carattere di superfluità.

Se si vuol mantenere un concetto organico della beneficenza pubblica, naturalmente queste istituzioni superflue vanno trasformate, e la rendita loro va erogata per provvedere a bisogni più vivi e più urgenti.

È questa dunque la ragione, onorevole Chiaves, sulla quale noi ci fondiamo; ed è la stessa addotta da lei, per combattere l'articolo 60 del disegno di legge.

E noti bene, che non darebbero luogo ad inconvenienti quei casi speciali che Ella indicava.

Si provvede, poniamo, per una ragione o per un'altra da un Comune, o da una Provincia, o dallo Stato a quella beneficenza, a cui aveva pensato la volontà di un fondatore di Opere pie, Se ciò avviene, sia spontaneamente, sia perchè la legge stabilisce cotesta forma di carità legale e di beneficenza obbligatoria, perchè non dovrà essere volta ad un fine più utile quella istituzione, che realmente divenne superflua?

Nè credo ci sia davvero il pericolo che i Comuni o le Provincie, (che sono dispensate dal provvedere a certi bisogni, quando vi sono istituzioni, a cui destinate), vogliano ad ogni modo sopperire esse. Tutt'altro. Stia pur tranquillo l'onorevole Chiaves.

Spiegato quale sia il concetto dell'articolo 1860, anzi 60 (stava per dire 1860, Dio ci guardi, non ci mancherebbe altro che avessimo avuto 1860 articoli da discutere!) (*Si ride*) mi pare di avere implicitamente confutato alcuni emendamenti che furono proposti da egregi colleghi nostri; per esempio quello dell'onorevole Zucconi. Egli dice:

“ Aggiungere dopo il primo comma il seguente :

“ Egualmente gli statuti, le amministrazioni o la direzione di un'istituzione di beneficenza quando più non corrispondano o non sieno compatibili col fine dell'opera civile o di beneficenza al quale è destinata, dovranno essere trasformati. „

Qui si guarda un'istituzione solo in sè e per sè. Ora questo è criterio troppo parziale. L'emendamento Zucconi naturalmente rientra nell'articolo 60 quale la Commissione d'accordo col Governo ha proposto; ma nè la Commissione, nè il Governo potrebbero limitare l'efficacia delle disposizioni, che nell'articolo 60 si contengono, ai casi molto circoscritti dall'emendamento dell'onorevole Zucconi contemplati.

Posso assicurare all'onorevole Zucconi che al desiderio suo, cioè che vi sia modo di riformare gli statuti, si è provveduto coll'articolo 56.

Nell'articolo 56 dopo aver provveduto ai concentramenti e raggruppamenti si dichiara che " di ogni altra riforma negli organici o nell'amministrazione (parola generica che tutto comprende fuori che la mutazione del fine al quale si provvede di poi) spetta l'iniziativa all'Amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale o al prefetto „ e si provvede con la procedura ivi stabilita.

Credo che queste dichiarazioni debbano appagare l'onorevole Zucconi. Per le stesse considerazioni preghiamo gli onorevoli Cibrario, Pasquali, Frola, Ercole ed altri onorevoli deputati di non volere insistere nel loro emendamento che mira piuttosto ad applicare il principio oggi in discussione; emendamento del quale non potrà non tener conto il Governo nell'applicare la legge.

Vengo ora, e lo farò brevissimamente, all'enunciazione delle guarentigie che noi, con l'articolo 60, abbiamo stabilite. Giova ricordare quale sia stato il diritto comune per molto tempo, in materia d'istituzioni di pubblica beneficenza, presso tutti i popoli che accolsero le decisioni del Concilio Tridentino. Se ne è parlato per ciò che concerne la sostanza, per ciò che concerne la facoltà dei vescovi, come delegati della Sede apostolica, di poter mutare le ultime volontà; ma non si è

fatto notare ciò che nel Concilio Tridentino si stabiliva circa la forma, circa la garanzia procedurale. Vediamo un po' se la Chiesa, istituzione conservatrice per eccellenza, avesse dato garanzie procedurali maggiori e più solide di quelle che noi proponiamo.

Nel titolo *De commutatione ultimarum voluntatum* che cosa si dice? Che i vescovi, come delegati della Sede apostolica, *summarie et extrajudicialiter cognoscant, nihil in precibus tacita veritate vel suggesta falsitate fuisse narratum.*

E quando hanno fatto questa semplice inchiesta stragiudiciale e sommaria, essi hanno la facoltà di mutare il fine dell'istituzione. Ora invece siamo così corvivi noialtri? Quali guarentigie veniamo noi a stabilire? Ecco uno dei punti vitali di questa questione.

Si è detto: la legge del 1862 dava la garanzia del parere favorevole del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato esercitava un diritto di veto.

Vorrei ora domandare ai contraddittori quale garanzia dava la legge del 1859. Essa non dava garanzia alcuna su questo proposito.

Si poteva provvedere, e con larghissima facoltà, per decreto reale.

Nell'articolo 25 si dice:

“ Il Re, previo parere del Consiglio di Stato, viste le decisioni della Deputazione provinciale sui bilanci delle Opere pie, potrà cancellare o ridurre le spese che non fossero conformi all'interesse dell'Opera, al fine che essa si propone, o che fossero eccessive. ”

E nell'articolo 29 è detto:

“ L'erezione in corpo morale di nuovi Istituti di carità e beneficenza aventi una speciale Amministrazione sarà fatta per decreto reale previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie. ”

Dunque, nessuna delle guarentigie che venne a stabilire di poi la legge del 1862 si trovava in quella del 1859; ed era naturale che fosse così, perchè, come tante guarentigie non si avevano per innanzi, quando la mutazione delle ultime volontà poteva essere eseguita dagli Ordinari, così non si ebbero di poi, dopo che le facoltà degli Ordinari passarono nel potere civile, senza alcuna di quelle restrizioni che furono in seguito introdotte.

La legge del 1862, dissi, e tutti lo ricordiamo, ha stabilito la necessità del parere favorevole del Consiglio di Stato.

È forse questa una disposizione che aveva carattere fondamentale in quella legge; che ne informava tutto quanto il principio?

Faccio notare che brevissima discussione avvenne intorno a questa necessità del parere favorevole del Consiglio di Stato, quando il disegno di legge fu discusso alla Camera; e deve notarsi eziandio che il relatore della legge l'onorevole Minghetti (e richiamo su questo punto l'attenzione degli egregi contraddittori) durante la discussione alla Camera disse che egli si sarebbe contentato che si fosse udito soltanto il Consiglio di Stato, quando si fosse stabilito che i Consigli comunali e i Consigli provinciali, ai quali si dava l'iniziativa della riforma, avessero su di essa deliberato due volte con un intervallo tra la prima e la seconda deliberazione. Se voi mi concedete questo, dichiarava l'onorevole Minghetti alla Camera, io non ho difficoltà a consentire che si ponga, *udito il Consiglio di Stato*, togliendo allo stesso Consiglio di Stato il diritto di veto.

Ecco la genesi di questa disposizione di legge, togliendo la quale pare si sovverta tutto quanto il sistema della pubblica beneficenza.

Dissi che il punto vitale di questa legge su questo argomento è quello che riguarda le guarentigie. E mi spiace che tanto l'onorevole Costantini, come altri, abbiano saltato proprio a piè pari le guarentigie che la Commissione propone; come se ci fosse soltanto l'articolo 60, che non si è neanche letto per intero; come se non ci fossero le guarentigie che precedono l'atto di trasformazione, e le guarentigie che susseguono, per dar modo alle parti interessate di ottenere una riparazione del diritto violato o dell'interesse giuridico offeso. Noi infatti (è la quinta o sesta volta che lo ripeto) nell'articolo 66 proponiamo che “ i Consigli provinciali e comunali, le Congregazioni di carità, le istituzioni di beneficenza, i componenti le amministrazioni disciolte ed ogni altro avente interesse potranno impugnare dinanzi il Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1889, i provvedimenti presi dal Governo, per i quali non sia ammesso o sia esaurito il ricorso in via gerarchica. ”

Quando l'onorevole ministro dell'interno presentò il suo disegno di legge, non era stata peranco approvata la legge sul Consiglio di Stato. Approvata e promulgata quella legge, noi dovevamo tener conto delle nuove guarentigie che ci venivano dall'istituzione del contenzioso amministrativo; e il ministro dell'interno non ebbe

difficoltà a dichiarare, che dare queste nuove guarentigie in applicazione della legge sul Consiglio di Stato era anche suo intendimento.

Dunque vedete, o signori, quanti o quali ordini di guarentigie noi diamo! Primo, vi è sempre il ricorso all'autorità giudiziaria tutte le volte che non si tratti di apprezzamento amministrativo, ma di diritto civile e politico. Questo diritto c'era prima, e questo diritto rimane.

In secondo luogo, poi, a chiunque abbia interesse, diamo facoltà di ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato per impugnare i provvedimenti del Governo, coi quali siasi violata una legge, o sia stata malamente applicata, ovvero sia prevalso un falso od erroneo criterio giuridico, ancorchè non si sia violato un vero e proprio diritto del cittadino; perchè in tal caso, ripeto, rimane sempre libera la facoltà di ricorrere ai tribunali ordinari.

Nè basta: abbiamo fatto di più. Abbiamo proposto che si dia il ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito.

Naturalmente limitiamo questo ricorso ai legittimi rappresentanti degli interessi delle classi povere e stabiliamo che: "I Consigli comunali o provinciali potranno ricorrere al Consiglio di Stato anche per il merito", notate, o signori, "ai termini dell'articolo 4 della citata legge contro i provvedimenti che abbiano ordinato i concentramenti nella Congregazione di carità, e i raggruppamenti di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50, e le trasformazioni di cui agli articoli 60 e 61. La relativa deliberazione dovrà essere approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale o comunale e dalla Giunta amministrativa, la cui decisione non sarà soggetta a ricorso altro che per vizi di forma."

Vi pare troppo limitata questa facoltà? Questa sarà questione da decidersi in appresso, nella sua sede, all'articolo 66; ma frattanto notiamo che oltre il ricorso per violazione di legge, per incompetenza, o per eccesso di potere, che si dà a tutte le rappresentanze dei Comuni e delle Provincie, vi è anche il ricorso per il merito; il che vuol dire che il Consiglio di Stato dovrà entrare nell'apprezzamento dei fatti che motivarono il decreto con cui un'istituzione di beneficenza fu trasformata.

Ma buon Dio! Domando io se abbiamo noi un'altra legislazione la quale dia tante guarentigie quante ne dà la nostra legge! Non parve che si offendessero i diritti dei viventi e le volontà dei defunti, quando gli Ordinari potevano, senza altro che un breve esame stragiudiziale, mutare

il fine delle istituzioni di beneficenza. Ed oggi che autorizziamo, sì, il potere esecutivo a mutare questo fine ma con tutte le guarentigie che avete udito, si dice che vogliamo conculcare il diritto di proprietà, che vogliamo inaridire le fonti della pubblica beneficenza. E si cerca di perturbare la coscienza del paese, come se questa legge contenesse una serie continua di conculcazioni dei più sacrosanti diritti e dei più legittimi interessi!

Mi si permetta, o signori, un esempio di legislazione straniera. Sarò breve, sono presso alla fine del mio discorso. Indovinate di qual paese si tratta. Ho udito dire che alcuni colleghi vogliono stabilire una specie di multa contro chi abusi della facoltà di citare l'Inghilterra; multa da farsi pagare, ben inteso, dopo la seduta.

Io son pronto a pagare per mia parte questa penale. Ma, di grazie, ditemi, in Inghilterra si provvede forse per legge alla trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza? La legge del 1883, citata dall'onorevole Digny, provvede soltanto per le istituzioni parrocchiali della città di Londra, le quali sono come Congregazioni di carità che amministrano il patrimonio ecclesiastico e quello generalmente destinato a pro dei poveri.

Ma quando si parla di istituzioni di beneficenza della città di Londra, non ci si comprendono le istituzioni di beneficenza parrocchiali, *Parochial Charities* come le chiamano. Io ho qui una guida delle istituzioni di beneficenza della città di Londra, che sono oltre mille, la quale non parla niente affatto di coteste istituzioni di beneficenza parrocchiali, che hanno qualche cosa che si attiene più all'ordinamento municipale, per la parte però che che concerne soltanto la beneficenza. La legislazione generale è applicabile a tutte le altre.

Ora qual'è il principio della legislazione generale inglese su questo proposito?

Io velli formulare alla *Charity Commission* un quesito in questi termini:

Quando l'apparenza dimostra che la riforma nel fine di una istituzione di beneficenza è divenuta necessaria, qual'è la procedura? E dalla cortesia della *Charity Commission*, ne ebbi questa risposta. Ricordo che la *Charity Commission*, è come una Giunta amministrativa di beneficenza, avente giurisdizione sull'Inghilterra propriamente detta e sul paese di Galles:

"La *Charity Commission* provvede mediante un atto che è chiamato *schema*, cioè disegno, progetto di riforma.

"Se pare alla Commissione che un nuovo schema sia opportuno, in tal caso bisogna distinguere.

1. In caso di un'istituzione il cui reddito

è di lire 50 sterline o più, sono invitati i *Trustees* a dare il loro avviso.

“ Se concordano, la procedura è considerata come finita, e si fa la riforma.

“ Se sorge opposizione seria, si manda un *Assistant Commissioner* a fare una pubblica inchiesta.

“ Quando la Commissione ha deciso, è ammessa in un certo termine l'opposizione, dinanzi la Corte di equità, ma a tutto rischio e spese degli opposenti.

“ Se i *Trustees* ricusano di concorrere nella riforma, la Commissione li considera renitenti, e la cosa viene rimessa all'*Attorney General* perchè proceda in contraddittorio dei *Trustees*.

2. Se la istituzione ha meno di lire 50 di rendita non è necessario consultare i *Trustees* perchè concorrano nello schema.

3. Uno schema diviene esecutivo dalla data della sua approvazione da parte della *Charity Commission*. „

Voi vedete dunque, o signori, come l'Inghilterra, che è il paese nel quale più si rispetta il diritto di proprietà, che è il paese nel quale la espropriazione per causa di utilità pubblica non può avvenire altro che per legge, tuttavia ha norme speciali, commesse al potere esecutivo, per ciò che concerne la mutazione delle istituzioni di beneficenza. Hanno facoltà, è vero, gli amministratori di opporsi e di andare davanti la Corte di equità, che ha giurisdizione amministrativa e giudiziaria ad un tempo; ma questi lo debbono fare a tutto loro spese e a tutto loro rischio. E fare una causa a spese proprie in Inghilterra, ognuno sa quel che voglia dire. In sostanza, la facoltà di mutare le istituzioni di beneficenza, anche in Inghilterra, resta nel potere esecutivo.

Io credo di non aver da dare altre spiegazioni; o meglio, ne avrei moltissime; ma mi preme di terminare il mio discorso.

Prego la Camera di considerare la importanza della legge e la importanza dell'articolo che oggi discutiamo e che ne è come la pietra angolare. Ci è stata fatta una sfida ed un'accusa. Si è detto che, con questa legge, noi avremmo finito di rovinare le Opere pie; che avremmo inaridito (al solito) le sorgenti della pubblica carità; si è detto ancora che l'autorità civile, lo spirito dei tempi nuovi, fin qui, di fronte a certe grandi istituzioni del passato, si sono mostrati capaci, sì, di distruggerle, ma non capaci di riedificare.

Noi dobbiamo accogliere questa sfida. È vero: di fronte a certe istituzioni del passato, noi non potevamo fare altro che distruggerle, perchè era necessario distruggerle. Ma qui si tratta di mo-

strare la potenza dello spirito moderno, si tratta di mostrare che noi siamo capaci anche di edificare; ed una legge come questa ha la sua importanza appunto perchè mette l'odierno pensiero civile italiano alla prova. Qui si parrà la nostra nobiltate.

Io credo che voi approverete l'articolo 60, e col l'articolo 60, quale la Commissione propone, anche gli articoli successivi; e così, approvando tutta la legge, io credo che voi riorderete la pubblica beneficenza in modo degno del pensiero civile italiano. (*Approvazioni*).

Presidente. La Commissione non accetta nessun emendamento?

Luchini Odoardo, relatore. La Commissione dichiara di modificare in questo senso la formula dell'articolo 60: invece di dire “ *perchè altrimenti si provveda* „ si dirà: “ *perchè altrimenti siasi effettivamente provveduto.* „

L'avverbio *effettivamente* è forse superfluo; ma in ogni modo si può metterlo per maggior chiarezza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Siamo ormai al punto che bisogna venire ad una conclusione.

La discussione è stata ampia, e la materia lo meritava.

Potrei anche non parlare; e, se lo fo, è appunto perchè, promotore della legge, non posso alle tante accuse rispondere col silenzio.

Fu detto a ragione che quest'articolo 60 è la pietra angolare della legge.

E in verità, se non fosse votato, o se qualcuna delle sue disposizioni non fosse accettata, vi direi francamente che noi falliremmo allo scopo: noi verremmo a mancare di quei mezzi i quali crediamo che lo Stato debba destinare al sollievo di molte necessità sociali.

Varie sono state le questioni, che vennero dibattute; ed io certo non ritornerò sulle medesime, perchè farei un'opera vana. Lo Stato ha il diritto di sopprimere quelle istituzioni le quali, o mancato il fine loro, od opposte al fine sociale del nostro tempo, non rispondono più ad alcuno utile scopo? V'ha necessità di fare questa riforma?

Al primo quesito, o signori, rispondo con due parole. Tutto ciò che la legge può creare, essa può distruggere o modificare; e l'autorità del Governo, che dalla legge viene, può sempre legittimamente esercitarsi.

È inutile ricorrere a testi di leggi, antiche o moderne, e molto meno alla giurisprudenza; se ne

è fatto spreco, in questi due giorni, ed io non voglio seguire l'esempio dei dotti oratori.

Vi è poi la necessità di mutare?

Signori, un breve sguardo allo stato del patrimonio della pubblica beneficenza sarà la migliore risposta alla mia domanda.

In Italia supera di molto i due miliardi il patrimonio delle Opere pie. Da questa somma ingentissima non si trae che un reddito di 90 milioni circa, il quale va diviso così: 15 milioni per imposte; 8 milioni per oneri patrimoniali; 17 milioni per spese di amministrazione. Se ne vanno dunque così più di 40 milioni.

E come si spendono i 50 milioni rimanenti, i quali, se il patrimonio delle Opere pie fosse meglio amministrato, dovrebbero ascendere ad una somma superiore? Voi troverete che in molte provincie del Regno minima è la rendita destinata ad opere di beneficenza, ingente quella che si spende in opere religiose.

È doloroso il dirlo: noi vediamo che negli Abruzzi si consacra nientemeno che il 36 per cento alle spese di culto, il 31 per cento nelle provincie di Napoli e di Salerno, il 19 in Sicilia, il 5 e mezzo in Toscana ed in Roma, il 4 e mezzo in Lombardia, il 3 in Piemonte.

Vedete dunque di quanti mezzi si può disporre per consacrarli a beneficio dei poveri, ed alla rinnovazione sociale, alla quale tutti noi attendiamo.

Andiamo alle Confraternite, o signori: un altro tesoro che è rimasto inesplorato, in conseguenza della legge del 1867 sulla liquidazione dell'Asso ecclesiastico.

Lo ricorderete benissimo, nell'articolo primo di quella legge si disse che delle Confraternite si sarebbe parlato in una legge speciale; ma non se ne parlò più.

Abbiamo nientemeno che 12684 Confraternite in tutta Italia; di queste, ve ne sono 9464 che hanno un patrimonio proprio, le altre vivono di questue, e di contribuzioni di soci. Lasciamo i soci a contribuirvi; per le questue ha già provveduto la legge di pubblica sicurezza. Dal 1° gennaio 1890 non si potrà più andare nelle strade a mendicare.

Prendiamo le 9464 che hanno un patrimonio: esse possiedono lire 302,167,205.

Come si spende questo patrimonio? In beneficenza la parte minima. Si ritrae dal suddetto capitale una somma di nove milioni, che potrebbe essere maggiore, se fosse meglio amministrato. I nove milioni di rendita sono così spesi: 1,190,000

per scopo di beneficenza, il resto in messe, in luminarie, in fuochi di artificio ed altro.

Credete voi che sia venuto il tempo di finirla? Questa è la domanda che faccio alla Camera.

Se credete che dobbiamo continuare a sciupare questo patrimonio dei poveri, a beneficio di pochi, allora votate contro l'articolo 60.

Si dica che questa disposizione è immatura, inopportuna, che bisogna attendere altro tempo, rimetterla ad una legge speciale.

Signori, il Parlamento ed il Paese discutono questa questione della trasformazione delle Opere pie da 28 anni, sino dal giorno in cui fu costituito il Regno d'Italia. Nel mondo se ne parla da secoli, imperocchè, sotto gli antichi principi, la questione della commutazione della volontà dei testatari, poteva essere argomento di lotta fra la Chiesa e la podestà civile; ma la podestà civile e la Chiesa ammisero sempre che si poteva commutare la volontà dei defunti. Si discusse se ci doveva essere una causa legittima o no; ma poi avvenne che la Chiesa, anche senza causa, per favorire i principi, i despoti che la favorivano alla loro volta, commutava la volontà espressa nei testamenti e nelle donazioni.

Fu fatta la legge del 62, ma furono messi tali vincoli al diritto di trasformazione delle Opere pie, che ne fu impossibile l'esecuzione; e vi ricordo due fatti per provarvi come quella legge fosse impotente, e come sia necessario che voi diate al potere esecutivo, con tutte le garanzie delle quali il relatore vi ha parlato, la facoltà necessaria a che si venga a questa commutazione.

Esiste a Palermo il Monte di pietà, istituzione del secolo passato. Quel Monte sorse per far prestiti ai poveri sopra pegni. Dippiò, i suoi statuti più non corrispondevano ai tempi, e quel Monte, che dava all'inizio della sua istituzione danaro ai poveri a prestito gratuito, oggi lo dà al 5 o al 6 per cento. Più volte si cercò di riformarne gli statuti, ma nel Consiglio comunale di Palermo non si raccolse mai il numero di voti voluto dalla legge del 62, e il monte di Palermo ha fallito allo scopo della sua istituzione.

Vi sono due comuni, l'uno nella provincia di Roma, non molto lontano da noi, quello di Cane-pina, e l'altro nella provincia di Salerno, quello di Positano, nei quali esiste un'associazione che ha per iscopo di redimere gli schiavi dai turchi. (Si ride).

Chi se la mangia la rendita di questi due sodalizi? Lo sa Dio. Schiavi dai turchi non dobbiamo più redimere fortunatamente: dal principio del secolo, e specialmente dopo che Algeri fu presa

dai francesi, e dopo che gl'inglesi fecero quello che tutti sanno contro la tratta degli schiavi, schiavi sulle nostre coste non se ne fecero più; eppure esistono ancora associazioni per la redenzione dei captivi!

Abbiamo molte Provincie, le quali sono restie alla trasformazione, ma non ve ne fo una descrizione, sebbene ne abbia qui i nomi, perchè non voglio fare offesa a qualche animo timorato, e forse anche alle Provincie che si trovano in questa condizione.

Io sono sicuro però che anche da queste Provincie, meglio illuminate, verranno le domande di trasformazione, quando il Governo, se non altro, le consigli e dia loro i mezzi di migliorare la condizione delle Opere pie.

Vi dirò poi, o signori, che oltre che per i principj che sostengo e che sempre sosterrò, oltre che per gli scopi che voglio raggiungere, io sono legato a questa trasformazione da un decreto del 9 giugno 1860, che fu qui ricordato come un'opera rivoluzionaria, ma che io tornerai a fare.

Coloro, i quali presero parte nel 1860 alle battaglie per la redenzione della Sicilia, conoscono i danni che furono fatti dai borbonici. In tempo di rivoluzione il danaro non è cosa facile ad aversi come in tempi normali. Ebbene, io invertii la più parte delle Opere pie e dei legati per dotazioni, per menacazioni e moltissimi altri, per risarcire i danni della guerra. Oggi in altro modo vi chiamo a votare questa legge, per risarcire i danni della cattiva organizzazione sociale.

Mi pare che questa sia anche una guerra, una lotta, che dobbiamo combattere contro il passato, e sta a noi di farla e di vincerla. (*Approvazioni*).

Si disse, signori, che quello che noi vogliamo in questa legge, non fu neanche tentato da altri popoli. Il relatore vi ha toccato questo tema, come l'ha toccato brillantemente e sapientemente il mio amico il deputato Bonacci.

In Francia tutto è accentrato. Ho qui la raccolta delle leggi dal 1790 sino al 1879, dalla quale risulta come il popolo vicino non sia stato scrupoloso nelle forme, quando si trattò di fare del bene.

Una legge del 1789 proclamava, che l'assistenza del povero, l'assistenza delle classi bisognose, costituisca un debito dello Stato; ed ebbero ragione i francesi: contesto è un attributo dello Stato moderno, che tutti dobbiamo seguire. (*Bravo! a sinistra*).

Dopo cotest a proclamazione si fecero le inde-

maniazioni dei beni delle Opere pie, quella che allora si chiamò la nazionalizzazione dei beni dello Stato, nei quali furono compresi quelli delle Opere pie; e per tre o quattro anni, si vendettero i suddetti beni, appunto perchè si era soddisfatto con una legge speciale e con fondi nel bilancio a quei bisogni, che si soddisfacevano prima per mezzo della pubblica carità, ed in conseguenza dei lasciti dei privati.

Venne poi la reazione.

A molte di queste Opere pie si diedero dei beni su quelli del demanio nazionale, o si iscrissero loro nel bilancio dello Stato rendite equivalenti a quelle che loro erano state tolte.

L'assistenza pubblica rimase però organizzata come lo era stata in principio dall'Assemblea costituente e dalle Assemblee posteriori.

In Francia tutto dipende dallo Stato; è lo Stato quello che guida anche la pubblica beneficenza.

Io non vi chiamo tanto ad accentrare queste Opere di beneficenza: vi chiamo unicamente a valervi di mezzi atti a far sì che il patrimonio dei poveri, lasciato dai nostri padri a beneficio dei poveri, non continui ad essere consumato da altri, ma si trasformi a beneficio dei poveri stessi, e realmente valga a raggiungere quello scopo che è nell'animo di tutti.

Fu detto da taluno: (i soliti complimenti!) all'onorevole Crispi questa facoltà non saremmo contrari a darla: ma dopo di lui chi sa chi verrà? Io di queste gentilezze squisite non so che fare. (*ilarità*).

Fo la legge, non per me, ma per lo Stato, non per me, ma anche per i miei successori; e credo che la legge come fu proposta, con le garanzie che comprende e che vi furono spiegate dal relatore, con tutti i mezzi e con tutte le cautele che in essa sono, sia una legge efficace, provvida, che garantisca tutti gli interessi ed impedisca unicamente le dilapidazioni. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Verremo ai voti.

L'articolo 60 proposto dalla Commissione è il seguente:

“ Le istituzioni di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, ai termini dell'articolo primo, o che sieno divenute superflue perchè in diverso modo siasi effettivamente provveduto, sono soggette a trasformazione, e concentrate nella Congregazione di carità, salvo il disposto degli articoli 50 e 51.

“ Nella trasformazione dovrà tenersi conto delle necessità sociali, degli interessi durevoli

delle classi povere, e per quanto è possibile delle volontà dei fondatori. »

L'onorevole Chimirri propone questo emendamento:

“ Art. 60. Le istituzioni di beneficenza, delle quali sia mancato il fine, o questo più non corrisponda alle mutate necessità sociali, sono soggette a trasformazione, scostandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.

“ Le istituzioni trasformate potranno concentrarsi od aggrupparsi secondo le norme sopra-stabilite. »

Quando la proposta dell'onorevole Chimirri non fosse approvata allora verrebbe il seguente emendamento dell'onorevole Sciacca della Scala:

“ Le istituzioni di beneficenza, alle quali sia venuto a mancare il fine, sono soggette a trasformazione, e concentrate nella Congregazione di carità, salvo il disposto degli articoli 50 e 51.

“ Nella trasformazione dovrà tenersi conto delle necessità sociali, degli interessi durevoli delle classi povere, e per quanto è possibile delle volontà dei fondatori. »

L'onorevole Carmine invece propone soltanto la soppressione delle parole: “ o che sieno diventate superflue perchè altrimenti si provveda. » Poi l'onorevole Costantini aveva proposto che invece di dire: “ sono soggette, » si dicesse “ possono essere trasformate. » Ma siccome questo emendamento non è sottoscritto da 10 deputati e la Commissione non lo ha fatto proprio, non posso tenerne conto. Infine vi sono le aggiunte dell'onorevole Zuccari e dell'onorevole Cibrario.

Ora domando all'onorevole Chimirri se mantiene il suo articolo sostitutivo.

Chimirri. Mantengo il mio articolo, salvo ad associarmi all'emendamento dell'onorevole Carmine, ove il mio, che è più largo, non sia accettato.

Presidente. Onorevole Sciacca della Scala, mantiene il suo emendamento?

Sciacca della Scala. Ho dichiarato ieri che ne facevo solamente questione di metodo e che io non dissentiva dal criterio che informava l'articolo 60 proposto dalla Commissione; ritiro quindi il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Carmine, mantiene il suo emendamento?

Carmine. La Commissione ha modificato le parole che io propongo di sopprimere, ma siccome anche con quelle modificazioni il senso mi pare

che rimanga lo stesso, mantengo il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Zucconi mantiene la sua aggiunta?

Zucconi. Il mio emendamento era soprattutto diretto a provocare dalla Commissione le dichiarazioni che il relatore ha fatto. Ne prendo atto e ritiro il mio emendamento, salvo a ripresentarlo all'articolo 74.

Presidente. L'onorevole Cibrario mantiene la sua aggiunta o la ritira?

Cibrario. Udite le dichiarazioni del relatore, il quale ha affermato che il concetto del nostro emendamento era contenuto nell'articolo 60, e che il Governo dovrà tenerne conto nell'applicazione della legge, ritiro l'emendamento.

Presidente. Rimangono quindi l'emendamento dell'onorevole Chimirri sostitutivo all'intero articolo e l'emendamento dell'onorevole Carmine soppressivo di alcune parole. Se questi emendamenti non saranno accettati metterò a partito l'articolo della Commissione nel suo complesso.

Costantini. Domando di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Costantini. Io so che non avendolo la Commissione fatto suo, non ho il diritto di far votare il mio emendamento, perchè è stato presentato nella seduta d'oggi e non è sottoscritto da dieci deputati.

Colgo però questa occasione per osservare che se la disposizione che stiamo per votare fosse veramente potestativa, come ieri sostenne l'onorevole Bonacci, non vi sarebbe stata ragione di rifiutarlo.

Resta dunque stabilito che la Camera coll'articolo 60 vota una disposizione di carattere imperativo, conforme alla esplicita dichiarazione fatta dal presidente del Consiglio, che disse questo articolo essere la pietra angolare della legge.

Presidente. Verremo ai voti.

Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Chimirri in sostituzione dell'articolo della Commissione, accettato dal Governo:

“ Le istituzioni di beneficenza, delle quali sia mancato il fine, o questo più non corrisponda alle mutate necessità sociali, sono soggette a trasformazione, scostandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.

“ Le istituzioni trasformate potranno concentrarsi od aggrupparsi secondo le norme sopra-stabilite. »

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo sostitutivo, proposto dall'onorevole Chimirri, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 60 come è stato concordato tra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Carmine; dove si dice:

“ Le istituzioni di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, ai termini dell'articolo primo, o che sieno divenute superflue perchè altrimenti si provveda, sono soggette a trasformazione. ”

L'onorevole Carmine chiede la soppressione delle parole: “ o che sieno divenute superflue, perchè altrimenti si provveda. ”

Pongo a partito questa proposta.

(Non è approvata).

Voci. A domani!

Presidente. Questa discussione continuerà domani.

Comunicasi una interrogazione del deputato Delvecchio.

Presidente. Comunico alla Camera una domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Delvecchio:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici sull'applicazione dei pacchi ferroviarii. ”

Prego l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi di comunicare questa interrogazione al suo collega.

Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi. Ne informerò il mio onorevole collega il ministro dei lavori pubblici.

La seduta termina alle 5,55.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Verificazione dei poteri, Elezione contestata del I Collegio di Napoli (eletto Turi.)

2. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

3. Convalidazione nel regio decreto 29 febbraio 1888 n. 5221 e abolizione dei dazi differenziali. (6)

4. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

5. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)

